

PIANO COMUNALE DELLE COSTE (LEGGE REGIONALE 23 GIUGNO 2006, N. 17)

COMUNE DI TORCHIAROLO PROVINCIA DI BRINDISI

Progettazione

UFFICIO DI PIANO

Ufficio Tecnico Comunale

Responsabile Settore Urbanistica

Ing. Daniele Gravili

Ufficio di Piano Comunale

Coordinatore Arch. Lucio Ricciardi

Geom. Celerina Pileggi

Geom. Vincenzo Tondo

Consulenza tecnica

Geol. Tommaso Elia

Avv. Alessandro De Matteis



ELAB N° 4	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
-------------------------	-------------------------------------

Art. 1 Finalità del Piano Comunale delle Coste (PCC)

Il PCC, così come definito dal PRC vigente, è lo strumento di assetto, gestione, controllo e monitoraggio del territorio costiero comunale in termini di tutela del paesaggio, di salvaguardia dell'ambiente, di garanzia del diritto dei cittadini all'accesso e alla libera fruizione del patrimonio naturale pubblico, nonché di disciplina per il suo utilizzo eco - compatibile.

Esso contempera gli interessi pubblici connessi:

- allo sviluppo del settore turistico, per le relative implicazioni di carattere socio - economico;
- al godimento del bene da parte della collettività;
- alla protezione dell'ambiente naturale e al recupero dei tratti di costa che versano in stato di degrado, ovvero di instabilità morfologica.

Persegue, pertanto, l'obiettivo dello sviluppo economico - sociale delle aree costiere attraverso l'affermazione della qualità e della sostenibilità dello stesso, prospettando strategie di difesa e di governo. Ai fini conoscitivi dello stato attuale del sistema costiero e della sua evoluzione, finalizzata alla costruzione di possibili scenari di intervento, il PCC, partendo dalle conoscenze e dagli indirizzi contenuti nel PRC, ha proceduto alla ricognizione fisico - giuridica di dettaglio delle aree costiere di competenza, ha previsto le strategie di difesa, di riqualificazione ambientale e di monitoraggio, e prospettato le azioni rivolte anche alla soluzione dei problemi indotti dai principali fattori che attualmente concorrono allo squilibrio morfo-dinamico della fascia costiera.

Art. 2 Riferimenti legislativi di pianificazione e documentazione di riferimento

Il presente PCC è stato elaborato secondo le disposizioni Legislative di riferimento come di seguito sintetizzate: Funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo individuate art. 822 del codice civile e artt. 28 e 29 del Codice della navigazione e sulle zone del mare territoriale, leggi 4 dicembre 1993 n°494, 16 marzo 2001 n° 88, nel decreto legislativo 31 marzo 1998 n° 112, nel decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267. Aspetti Urbanistici e ambientali secondo il P.R.G. vigente, Direttive Europee che interessano il Piano dell'Arenile sono la Direttiva "*Habitat*" n.92/43/CEE, e la Direttiva "*Uccelli*" n.79/409/CEE, Direttiva "*Uccelli*" n.79/409/CEE, Legge Regionale n. 19 del 24.7.1997 aree naturali protette. Perimetrazione delle aree **SIC** (*Siti di importanza Comunitaria*) e delle aree **ZPS** (*Zone di Protezione Speciale*) individuate dalla Rete Natura 2000 e previste dalla Direttiva n.92/43/CEE. Pianificazione sovraordinata Elaborati del P.U.T.T./p approvato con DGR N° 1748 DEL 15/12/2000, del P.P.T.R. adottato con DGR n°1435 del 02/08/2013 e s.m.i., *Piano territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)*. Legge Regionale n. 17/2006 Uso delle Coste

Art. 3 Elenco degli elaborati costituenti il PCC

1 - PREMESSA

La Legge Regionale 23 giugno 2006, n. 17 Disciplina della tutela e dell'uso della costa

Il Piano Regionale delle Coste (PRC)

Le finalità del Piano Comunale delle Coste (PCC)

Inquadramento e brevi cenni storici

I Beni Storico Architettonici sulla costa

I Beni Ambientali

Il territorio costiero di Torchiarolo, caratteristiche e problematiche

La costa di Torchiarolo nel PRC vigente

Le componenti del PUTT/p e del PPTR

La progettazione in atto e le previsioni Urbanistiche

2 - STUDIO GEOMORFOLOGICO E METEOMARINO

Inquadramento fisiografico e geografico costa di Torchiarolo:

Inquadramento geo-stratigrafico fascia litorale

Criticità Geomorfologiche in atto

N.T.A. "PRC": stralcio Indirizzi Generali per la redazione Piani delle Coste

Relazione Meteomarina

Indicazioni regionali sugli interventi ammessi nella SUF 4.3

Interventi di difesa del litorale di Torchiarolo Stralcio ALL. 3.1 PRC

Tipi di intervento

Interventi non strutturali

Interventi non strutturali

Allegati:

- DGR Puglia n.30 del 30dic 2010

- NTA Coste AdB puglia art. 1 e 2

- stralcio Allegato 3.1 PRC

- cartografia tematica

3 - LA RICOGNIZIONE

Lettura e ricognizione della costa - Tavole grafiche

A.1 Ricognizione fisico-giuridica del Demanio marittimo, linea di Costa e dividente demaniale

A.2 Classificazione normativa

A.3 Zonizzazione della fascia demaniale marittimo

A.4 Il sistema dei vincoli ambientali territoriali

- A.5.1 Classificazione morfo-litologica del litorale
- A.5.2 Carta geologica della fascia costiera
- A.6 Individuazione delle opere di difesa della costa
- A.7 Stato giuridico della fascia demaniale marittima
- A.8 Il sistema della mobilità di accesso alla costa

3 - IL PROGETTO - *Tavole grafiche*

Valutazione dello stato di fatto e individuazione di criteri progettuali

Elaborati grafici

- B.1 Zonizzazione del Demanio, individuazione della linea di costa e della dividente demaniale
- B.2 Classificazione della costa, individuazione della “linea di costa utile”, dei vincoli delle fasce di rispetto e delle altre
- B.3 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione, delle aree di interesse turistico-ricreativo e per attività diverse, delle aree da chiedere in consegna
- B.4 Aree con finalità turistico-ricreative
- B.5 Individuazione dei percorsi di connessione, percorsi pedonali ciclabili, sistema delle infrastrutture pubbliche
- B.6 Interventi di recupero costiero
- B.7 Elaborati esplicativi del regime transitorio

4 - NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 4 Definizioni

Ambito Vincolato (AV): Tratto di costa localizzato sottoposto a specifici vincoli finalizzati alla tutela di un interesse pubblico.

Area concedibile (FP/2): Tratto di costa assentibile in concessione per gli usi consentiti.

Battigia - Bagnasciuga (FP/1): Fascia usualmente bagnata compresa fra la linea di riva e la spiaggia.

Camminamenti (CM): Elementi rimovibili poggiati in sito per fini pedonali finalizzati all’ordinato raggiungimento dei servizi offerti.

Concessione Speciale (CS): Area riservata all’accesso degli animali domestici o all’esercizio della pratica naturista.

Corridoio di lancio: specchio acqueo riservato al transito delle imbarcazioni.

Criticità ambientale (CA)

Dividente demaniale: Linea avente natura giuridica, di confine tra i beni del demanio marittimo e i beni di proprietà privata.

Fascia di rispetto ortogonali e parallele (FO, FP/1 e FP/3): Area di spiaggia riservata al libero transito.

Fronte Mare (FM): Lunghezza (linea retta o spezzata), misurata in metri, lato mare della concessione.

Linea di costa comunale (LC): Lunghezza complessiva della costa comunale, mistilinea che segue il suo reale andamento.

Linea di costa utile (LU): Lunghezza mistilinea della costa comunale al netto della porzione di costa inutilizzabile e non fruibile ai fini della balneazione, di quella portuale e di quella riveniente dall'applicazione dei divieti assoluti di concessione.

Manufatto: Ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia.

Mare territoriale: Specchio acqueo antistante la fascia costiera che si estende verso il mare fino a 12 miglia marine.

Numero teorico di utenza (NU): Il numero teorico di utenza è dato dal rapporto tra la superficie dello stabilimento balneare, esclusi gli spazi destinati a servizi minimi (servizi igienico - sanitari, docce, chioschi - bar), a camminamenti coperti e strutture ombreggianti, e la superficie minima per ogni singola utenza computata pari a 3 mq.-

Parametro di concedibilità (PC): Rapporto tra la lunghezza della "linea di costa" corrispondente al fronte mare delle superfici in concessione e lunghezza della "linea di costa utile" (non superiore al 40% per gli Stabilimenti Balneari e al 24% per le Spiagge Libere con Servizi).

Pedane a terra: Strutture di pavimentazione in legno amovibili poggiate, prevalentemente su tratti di costa rocciosa, nel rispetto dell'ambiente e finalizzati a spazi di sosta e solarium.

Pertinenze di proprietà privata (SP): manufatti - quali scivoli, scalette, piattaforme, moletti, tubazioni, passerelle, muri, piazzole, ecc. - e specchi acquei concessionari per essere utilizzati a servizio di una proprietà privata.

Pontili: Strutture destinate all'attracco di piccole imbarcazioni.

Posa ombrelloni e sdraio per clienti (SC): utilizzo di area demaniale marittima per posa di ombrelloni, sedie e sdraio in via complementare rispetto all'attività principale di natura turistico ricettiva o di somministrazione di alimenti e bevande e pertanto ad uso esclusivo dei clienti delle relative strutture.

Profondità della spiaggia (PS): Distanza media tra il limite interno del bagnasciuga ed il limite esterno dell'arenile.

Punti d'ormeggio (PO): aree demaniali marittime e specchi acquei dotati di strutture che non importino impianti di difficile rimozione, destinati all'ormeggio, alaggio, varo e rimessaggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto.

Sensibilità Ambientale

Spiaggia Libera (SL): Aree destinate alla sosta e alla balneazione libera.

Servizi di spiaggia: servizi a disposizione degli utenti di una struttura che utilizza aree di demanio marittimo, aventi la caratteristica della potenziale rimovibilità giornaliera (sdraio, ombrelloni, giochi, attrezzature sportive, camminamenti, piattaforme galleggianti, ecc.).

Spiaggia Libera con Servizi (SLS): Spiaggia ad ingresso libero dotata di servizi minimi a pagamento. Per spiaggia libera con servizi deve intendersi l'area demaniale marittima in concessione al soggetto che eroga i servizi legati alla balneazione, alla condizione che almeno il 50% della superficie concessa e del relativo fronte-mare restino liberi da ogni attrezzatura del gestore.

Soggiorno all'ombra: territorio del demanio marittimo in concessione destinato ai servizi di spiaggia.

Solarium: area adibita all'esposizione al sole, priva di qualsiasi elemento ombreggiante diverso dagli ombrelloni

Stabilimento Balneare (SB): Spiaggia e tratto di costa in concessione, sui quali viene espletata un'attività con caratteristiche turistico - produttive.

Stagione balneare: dal 1 maggio al 30 settembre, come indicato all'art. 2, lett. e) del DPR 30.5.2008 n. 116, salvo eccezioni per motivi climatici stabilite dalla Regione o dall'Ente Locale delegato.

Struttura associativa (SA): struttura destinata all'attività di associazioni che praticano la pesca sportiva dilettantistica in mare o attività culturali, ricreative e sportive attinenti la vita di mare.

Struttura per la pratica e/o l'insegnamento di sport acquatici (SS): struttura finalizzata alla pratica o all'insegnamento di sport (quali vela, windsurf, kitesurf); deve garantire i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap,
- spogliatoi ad uso comune, per un massimo di 2,
- docce per un massimo di 2,
- magazzino, e può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.

Struttura per noleggio attrezzature balneari (NA): struttura utilizzata per l'attività esclusiva di noleggio di attrezzature balneari, compresi i natanti; deve garantire i seguenti servizi minimi:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 3 di cui 1 per portatori di handicap,
- spogliatoi ad uso comune per un massimo di 2,
- docce all'aperto di uso pubblico,

- magazzino, e può, altresì, essere dotata di altri impianti e attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande e per l'esercizio di attività connesse alla balneazione.

Strutture professionali (PP): manufatti destinati a magazzini o depositi per i pescatori professionisti.

Strutture per la somministrazione di alimenti e bevande (AB): strutture che esercitano l'attività definita all'art. 41, c. 1 lett. a) della LRT 7.2.2005 n. 28.

Strutture per l'intrattenimento (SI): sale da ballo, discoteche, night-club e similari.

Struttura Precaria (facile rimozione): Qualsiasi manufatto di facile rimozione, anche se lasciato in sito per un periodo maggiore della stagione estiva, ottenibile con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere.

Struttura Stabile (difficile rimozione): Opere comunque realizzate (muratura, conglomerato cementizio, ferro, legno, ecc.) su fondazione o in modo tale da risultare stabilmente infisse al suolo.

Servizi minimi di spiaggia: Servizi obbligatori da garantire agli utenti, quali il chiosco - bar, la direzione, i servizi igienico - sanitari, le docce, il primo soccorso.

Struttura ombreggiante: Qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare.

Superficie coperta: quella definita dal regolamento edilizio comunale.

Territorio demaniale marittimo di libero transito: quella parte di demanio marittimo sulla quale è vietata qualsiasi installazione o attrezzatura, anche precaria, nonché qualsiasi attività o comportamento che impediscano il transito alle persone o creino impedimento all'espletamento del servizio di salvataggio.

Veicoli: quelli definiti al Titolo III del Codice della strada D.lgs 30.4.1992 n. 285.

Volume: quello definito dal regolamento edilizio comunale con esclusione delle cabine.

Unità Fisiografica (UF): L'Unità Fisiografica individua un tratto di costa in cui il trasporto solido, dovuto al moto ondoso e alle correnti litoranee, è confinato. In genere, l'unità fisiografica è delimitata da promontori le cui conformazioni non consentono l'ingresso e/o l'uscita di sedimenti dal tratto di costa. Le unità e le sub-unità sono delimitate dal PRC.

Art. 5 Competenze gestionali del PCC

Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Torchiarolo assume i seguenti compiti:

- ✓ il rilascio, il rinnovo, la decadenza e la revoca, nonché qualsiasi variazione delle Concessioni aree Demaniali Marittime (C.D.M.). Rientrano tra le concessioni che possono essere rilasciate dal Comune anche quelle relative alla realizzazione e gestione di punti d'ormeggio per la nautica da diporto, così come definiti dall'art. 2 lett. c del predetto D.P.R. 509/1997;
- ✓ il rilascio di concessioni temporanee per manifestazioni turistiche, ricreative e sportive a favore di Enti pubblici ed associazioni senza scopo di lucro;
- ✓ il rilascio di titoli concessori per l'esecuzione di opere pubbliche o di interesse pubblico, a favore di Enti esercenti pubblici servizi;
- ✓ i provvedimenti di autorizzazione alle variazioni non sostanziali previste dall'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione (di seguito denominato Regolamento);
- ✓ l'autorizzazione al subingresso nelle concessioni, previa verifica della capacità tecnico-economica del subentrante, che deve possedere almeno, pari requisiti del cedente la concessione, nonché l'autorizzazione ad affidare ad altri soggetti la gestione di attività oggetto della concessione o la gestione di quelle secondarie, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dell'affidatario come previsto all'art. 45 bis del Codice della Navigazione.
- ✓ accettazione e verifica della comunicazione ad effettuare il livellamento degli arenili in concessione, senza apporto di altri materiali, previa acquisizione di autocertificazione corredata da documentazione fotografica dello stato dei luoghi ante – operam, da parte dei concessionari richiedenti;
- ✓ la vigilanza ed il controllo sul corretto uso delle aree demaniali marittime, assentite in concessione, ovvero destinate all'uso pubblico e gratuito;
- ✓ l'adozione di iniziative finalizzate alla salvaguardia ed al mantenimento delle spiagge libere in modo da garantire al pubblico, oltre alla libera e gratuita fruizione, anche i servizi generali indispensabili per la tutela dell'igiene e dell'incolumità pubblica (pulizia, servizi igienici, assistenti bagnanti e mezzi di salvataggio, posti di primo soccorso, ecc.);
- ✓ l'emanazione dei provvedimenti indicati dall'art. 54 del Codice;
- ✓ l'adozione delle autorizzazioni previste dall'art. 55 del Codice, previo parere dell'Autorità marittima per gli aspetti connessi con la sicurezza nella navigazione, ferma restando la specifica competenza delle Amministrazioni Statali nella esatta individuazione della linea di confine tra demanio marittimo e proprietà privata;

- ✓ l'emanazione, di concerto con l'Autorità marittima territorialmente competente, dell'Ordinanza balneare volta a disciplinare il corretto utilizzo degli arenili liberi o in concessione, sentite le locali organizzazioni delle imprese balneari e di utenza;
- ✓ in regime di privativa, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani cioè quelli di qualunque natura o provenienza giacenti sulle spiagge libere (vedi art. 198 del D.Lg.vo 3 Aprile 2006, n° 152 e ss.mm. e ii.);
- ✓ altri compiti previsti dalla normativa vigente.

Art. 6 Ricognizione fisico - giuridica del Demanio marittimo

Il Comune di Torchiarolo ha operato la ricognizione fisico - giuridica del territorio costiero di propria competenza, attraverso:

- l'individuazione lungo tutta la costa comunale dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale, a seguito di studi specifici, individuata nella tavola A.2. I livelli di criticità e di sensibilità rilevati dovranno esser rivalutati ogni tre anni a partire dalla data di approvazione del presente strumento di pianificazione costiera, mediante apposite indagini geomorfologiche.
- l'individuazione delle aree sottratte alla competenza comunale, individuate nella tavola A.7. Si specifica che il tratto di area demaniale marittima occupata da abitazioni nella Marina di Torre San Gennaro, se pur inserito nelle zone di competenza comunale, è oggetto di rivisitazione dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Per cui all'atto di approvazione del nuovo confine demaniale marittimo, lo stesso sarà acquisito integralmente dal presente strumento di pianificazione.
- l'individuazione delle aree e delle fasce di rispetto in cui è assolutamente vietato il rilascio, il rinnovo e la variazione delle concessioni preesistenti (ai sensi dell'art. 16 - comma 1- della Legge regionale 17/2006), quali:
 - a) lame;
 - b) foci di fiume o di torrenti o di corsi d'acqua, comunque classificati;
 - c) canali alluvionali;
 - d) aree a rischio di erosione in prossimità di falesie;
 - e) aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali.

L'ampiezza delle fasce è definita nelle tavole nomenclate con lettera B, e rappresenta limite di dettaglio.

- l'individuazione delle aree naturali protette e delle aree sottoposte a vincoli territoriali;

- la determinazione della lunghezza della “linea di costa complessiva comunale” e della lunghezza della “linea di costa utile”;
- la determinazione degli attuali rapporti tra le lunghezze delle “linee di costa in concessione”, rispettivamente per Stabilimenti Balneari e Spiagge libere con Servizi, e la lunghezza della “linea di costa utile”;
- la individuazione delle aree demaniali già affidate in concessione, con l’indicazione, per ciascuna di esse, del periodo di validità della concessione, dei relativi dati di ubicazione, di superficie occupata, nonché di lunghezza del Fronte Mare (FM);
- la individuazione delle opere di urbanizzazione, delle strutture fisse e delle recinzioni esistenti, con specifico riferimento a quelle abusive;
- la individuazione delle aree in consegna, ai sensi dell’art. 34 del Codice della Navigazione, nel testo modificato dall’art. 1 - comma 40 - della Legge 308/2004 (aree riservate alle forze dell’ordine, ai corpi militari, nonché ad altre amministrazioni pubbliche territoriali);
- l’analisi dei sistemi di accesso e di parcheggio esistenti e/o previsti dagli strumenti urbanistici;
- l’analisi dell’attuale sistema di mobilità e di quello previsto dagli strumenti urbanistici in atto, con particolare riferimento a quello eco- compatibile (pedonale e ciclabile);
- l’analisi dei sistemi strutturanti il territorio costiero, articolati nei sottosistemi:
 - (a) dell’assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
 - (b) della copertura botanico - vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
 - (c) della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa;
- l’analisi dei sistemi dei vincoli con specifica perimetrazione degli ambiti tutelati, o da sottoporre a monitoraggio.

Art. 7 Zonizzazione del Demanio

Il PCC, sulla base delle analisi di cui al precedente art. 5, ha individuato, nell’ambito del territorio costiero e all’interno di ciascuna tipologia costiera appartenente ai diversi livelli di criticità all’erosione e di sensibilità ambientale:

1. aree escluse dalla competenza amministrativa regionale/comunale;
2. aree con divieto assoluto di concessione;
3. aree di interesse turistico ricreativo, determinate in conformità all’art. 16 - comma 5 - della legge regionale 17/2006;
4. aree con finalità diverse;
5. aree vincolate.

Il tutto come individuato nelle tavole B2, B3, B4 e B5.

Nelle tavole grafiche sono altresì riportati:

1. i percorsi, distinti per tipologia di utilizzo, pedonali e ciclabili, al fine di favorire una mobilità eco-compatibile;
2. agli accessi al mare;
3. ai parcheggi.

Art. 7.1 Aree escluse

Comprendono tutte quelle aree escluse dalla competenza regionale e, in particolare per il Comune di Torchiarolo, le aree urbane oggetto di contenzioso con il competente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Art. 7.2 Aree con divieto assoluto di concessione

Comprendono tutte quelle aree che, per la loro salvaguardia o necessità di sicurezza, non possono essere assolutamente oggetto di concessione.

Ai sensi del PRC e dell'art. 16 - comma 1 - della L.R. 17/2006, sono così identificate:

- a. lame, foci di fiume o di torrenti o di corsi;
d'acqua, comunque classificati, con relative fasce di rispetto;
- b. canali alluvionali con relative fasce di rispetto;
- c. aree a rischio di erosione in prossimità di falesie;
- d. aree archeologiche e di pertinenza di beni storici e ambientali;
- e. le loro fasce di rispetto.

In deroga alla prescrizione di cui al PRC, si prevede, dato la caratteristica e particolare morfologia costiera, che non possono essere oggetto di concessioni i tratti di spiaggia con profondità inferiore a 10,00 m, da destinarsi esclusivamente a spiaggia libera.

Art. 7.3 Aree di interesse turistico - ricreativo

Comprendono tutte quelle aree per finalità turistico - ricreative, destinate a:

1. Stabilimenti Balneari (SB);
2. Spiagge Libere con Servizi (SLS)
3. Spiagge libere (SL).
4. Attrezzature turistico - ricettive e di servizi e commercio ubicate al di fuori dell'arenile e senza attività strettamente balneare

Così come individuate nella tavola B4.

La consistenza delle aree destinate a Stabilimenti Balneari non può complessivamente superare il limite massimo della linea di costa individuata nella tavola grafica e dei lotti corrispondenti, fino al parametro di concedibilità del 40%.

La restante consistenza viene tipizzata dal presente PCC quali Spiagge Libere.

Le strutture balneari denominate Spiaggia Libera con Servizi, così come individuate nella tavola B4, hanno una consistenza non superiore al 40% delle aree destinate a Spiaggia Libera, che corrisponde a un parametro di concedibilità non superiore al 24% della Linea di Costa.

Le Attrezzature turistico - ricettive e di servizi e commercio ubicate al di fuori dell'arenile e senza attività strettamente balneare, possono essere ubicate al di fuori dei lotti individuati come SB e SLS e non concorrono alla definizione di attrezzature lungo la linea di costa.

Il PCC ha determinato la localizzazione delle Spiagge Libere con Servizi e degli Stabilimenti Balneari nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) conformità dello strumento urbanistico comunale, presenza di accessi pubblici alla spiaggia, adeguate aree di parcheggio e reti tecnologiche pubbliche;
- b) possibilità morfologica del territorio, ovvero siano realizzabili infrastrutture di irrilevante impatto ambientale, per un comodo accesso da parte dei disabili;
- c) possibilità di spazi riservati a concessioni con accessibilità speciale consentita anche agli animali domestici.

Per le finalità previste dall'art. 16 - comma 7 - della Legge Regionale 17/2006, sono state individuate apposite aree tipizzate a stabilimenti balneari da destinare in modo prioritario alla variazione o traslazione dei titoli concessori non rinnovabili in quanto in contrasto con le indicazioni del PCC. (in particolare, stabilimenti balneari in aree con divieto assoluto di concessione o da destinare a spiaggia libera in quanto in prossimità dei centri abitati).

Art. 7.3.1 Utilizzazione delle aree destinate a Concessioni Balneari per stabilimenti, Spiagge Libere Attrezzate e Attrezzature turistico - ricreative e di servizi e commercio ubicate al di fuori dell'arenile

Le concessioni di aree ricadenti nel demanio marittimo da utilizzare a fini turistico - ricreativi possono essere rilasciate a soggetti pubblici e privati, Enti, Associazioni, Cooperative, ONLUS, CRAL aziendali, previa apposita richiesta, da inoltrare al Comune di Torchiarolo.

Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, nonché la loro mobilità all'interno delle aree demaniali destinate alle finalità di cui alla presente legge, i concessionari devono predisporre appositi percorsi da posizionare sulle spiagge, sia perpendicolarmente che

parallelamente alla battigia, anche nel caso di insussistenza di idonei percorsi pubblici, in tale caso le aree di sedime dovranno essere incamerate fra le aree in concessione.

La concessione demaniale marittima è rilasciata in conformità al presente Piano e alle Norme Tecniche di Attuazione. Per il rinnovo delle concessioni demaniali marittime, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesterà la volontà a proseguire l'esercizio.

Per l'affidamento a terzi dell'attività o parte di essa, per come previsto dall'art. 45 bis Cod. Nav., il titolare di CDM presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto di affitto d'azienda.

Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

I termini di conclusione dei relativi procedimenti amministrativi sono fissati nell'apposito Regolamento comunale o, in mancanza, secondo le prescrizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Il Comune, prima del rilascio della CDM, procede alla determinazione del canone demaniale da versare allo Stato e della imposta regionale, e si accerta della sua registrazione, secondo le normative vigenti.

La realizzazione e l'utilizzo degli impianti previsti nelle concessioni demaniali marittime, nonché l'esercizio delle attività autorizzate sul demanio marittimo, sono in ogni caso subordinate alle autorizzazioni richieste dalla vigente normativa di settore.

Tutte le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA. Il Comune verifica la congruità della domanda per il rilascio di nuove CDM con il PCC, nonché con la vigente normativa urbanistica, edilizia, paesaggistica ed ambientale e provvede all'acquisizione dei pareri degli Enti interessati.

Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche collegate al titolo dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso; anche in presenza di attività svolte su CDM ad uso stagionale.

In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'articolo 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PRC e del PCC, nonché in base al puntuale rispetto della legge 9 gennaio 1989, n. 13, del D.M. 14 giugno 1989, n. 236, e del DPR 24 luglio 1996, n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. Qualora, avendo in via

principale esposto la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:

- a. predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi della stessa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCC;
- b. elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n. 494; c. maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione.

Le concessioni per finalità turistico-ricreative di cui al comma 1, art. 1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno una durata di sei anni e vengono rilasciate dal Comune; per le concessioni di durata superiore ai sei anni e inferiore a quindici, il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Puglia; per le concessioni di durata superiore ai quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Puglia. Le concessioni rilasciate, alla scadenza, si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, secondo le procedure amministrative di rito.

Art. 7.3.2 Disciplina dei prezzi

1. I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 Marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di Marzo dell'anno successivo.
2. La comunicazione di cui al punto 1, deve contenere altresì l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.
4. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati come prezzi unici.
5. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti, comporta l'impossibilità di applicare i prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.
6. Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività.
7. I prezzi devono essere comprensivi di IVA.

8. Il concessionario espone in modo ben visibile, nella zona di ricevimento del pubblico, una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma della Regione Puglia e richiama gli estremi di approvazione del PCC ed il numero del seguente articolo.

Art. 7.3.3 Variazioni oggettive e soggettive della Concessione Demaniale Marittima

1. Le variazioni al contenuto della concessione, riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio, sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria.
2. Se le variazioni non implicano variazioni volumetriche, sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro 60 giorni, a seguito di istruttoria secondo l'articolo 24, Reg. Cod. Nav..
3. Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.
4. Il subingresso, disciplinato dall'articolo 46 Cod. Nav., è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di grave inabilità lavorativa.
5. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'articolo 45 bis Cod. Nav., può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa.

Art. 7.3.4 Revoca o decadenza

1. Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'articolo 42 Cod. Nav. e dell'art. 20 della L.R. 17/2005, al fine di realizzare opere pubbliche, con provvedimento della Regione o del Comune competente per territorio, solo dopo aver acquisito il parere vincolante della Regione e di tutti gli Enti coinvolti nel procedimento.

Il Comune competente per territorio può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'articolo 47 Cod. Nav.. Prima di emettere il relativo provvedimento di decadenza, l'ente concedente fissa un termine congruo all'interessato per proporre deduzioni difensive, così come normato dalla L. 241/90 e s.m.i.-

Art. 7.3.5 Criteri generali di valutazione delle Istanze

Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCC, i seguenti elementi:

- a. compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale e paesaggistico;
- b. compatibilità di dettaglio relativamente a:
- elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti);
 - aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico;
 - accessibilità ai parcheggi;
 - rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap;
 - dinamica evolutiva del paesaggio;
- c. indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d. garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- e. idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

Art. 7.4 Aree non oggetto di concessione

Si distinguono in:

- Spiaggia Libera (SL)
- Aree Complementari (AC).

Le Spiagge Libere comprendono tutte quelle aree in cui l'accesso, per la sosta e la balneazione, è consentito a tutti gli utenti. In tali spiagge è permessa la sola sosta per la balneazione e tutte le attività di svago compatibili con la quiete pubblica. Non è invece consentito il transito di mezzi meccanici, se non finalizzati alla pulizia della spiaggia. In tal caso i mezzi devono essere di tipo gommato.

Non è consentito altresì il pernottamento in campeggio libero o il parcheggio di automezzi, la posa di strutture stabili o precarie. Sulle spiagge libere l'igiene, la pulizia, la raccolta dei rifiuti, nonché i servizi igienici e di primo soccorso sono assicurati dal Comune di Torchiarolo.

Il Comune ha altresì l'obbligo, compatibilmente con le esigenze di tutela ambientale:

- a) di rendere perfettamente fruibili, anche ai soggetti diversamente abili, gli accessi pubblici al mare esistenti, garantendo la costante pulizia per la loro regolare percorribilità;

- b) di predisporre, ai fini della concreta fruibilità, anche da parte dei soggetti diversamente abili, idonei percorsi perpendicolari alla battigia, con apposite pedane mobili;
- c) di consentire il libero accesso all'arenile ad intervalli non superiori a 150 m., qualora vi siano opere di urbanizzazione a delimitazione del demanio marittimo;
- d) di installare sufficienti ed idonei servizi igienici con strutture di facile amovibilità e le postazioni di salvataggio a mare, in relazione all'afflusso dei bagnanti.

Le aree complementari sono queglii spazi compresi nei vari ambiti non di arenile su cui è prevista l'allocazione di pubblici servizi di supporto al turismo. Si distinguono inoltre quelle destinate a parcheggio (AC/1), quelle destinate al verde pubblico (AC/2), quelle destinate a servizi igienico-sanitari e a pronto soccorso (AC/3), nonché quelle destinate a impianti sportivi e a strutture (precarie) per il tempo libero in precario (AC/4).

Art. 7.4.1 Utilizzazione delle zone di libera balneazione

Le spiagge libere sono destinate a garantire il libero accesso al mare e la sosta sull'arenile di tutti i cittadini, senza dover sostenere alcun onere. Nella spiaggia libera, con esclusione dei corridoi di accesso al mare e della fascia di ml. 5 dalla battigia, durante il giorno, possono essere utilizzati ombrelloni, sedie a sdraio ed altre attrezzature similari, che dovranno essere rimossi al tramonto del sole. La spiaggia libera, di norma, non può essere affidata in concessione. L'Amministrazione Comunale potrà dotare le zone libere dei servizi minimi necessari, posizionati nella "fascia servizi". L'opportunità di installare i servizi igienici sarà valutata dall'Amministrazione Comunale sulla base dell'afflusso dei bagnanti all'arenile libero. La spiaggia dovrà essere fornita di cestini per la raccolta dei rifiuti, in numero minimo di uno ogni 50 ml.

Opere di urbanizzazione, attrezzature pubbliche o di pubblico interesse, ritenute necessarie dall'Amministrazione Comunale potranno essere realizzate con progetti esecutivi da approvare nelle forme di Legge.

Art. 7.4.2 Manifestazioni di Pubblico Spettacolo, intrattenimento o eventi speciali

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di utilizzare una porzione di spiaggia libera nonché le aree di pubblica fruizione per l'organizzazione, per un periodo di tempo limitato, di manifestazioni di pubblico spettacolo o intrattenimento o di eventi speciali, in proprio o da parte di privati, previa stipula di apposita convenzione, anche con l'installazione e smontaggio delle necessarie strutture, da eseguirsi immediatamente prima e subito dopo della manifestazione.

Art. 7.5 Disposizioni Tecniche per le Aree di interesse turistico - ricreativo Stabilimenti Balneari, le Spiagge Libere con Servizi e le attrezzature Turistico - ricettive

Le aree concedibili ai fini turistico - ricreativi, quali gli Stabilimenti Balneari e le Spiagge Libere con Servizi, sono individuate nell'ambito degli elaborati del PCC.

Sono equiparate alle strutture SB e SLS, al solo fine edilizio, anche le Attrezzature turistico - ricettive e di servizi e commercio ubicate al di fuori dell'arenile e senza attività strettamente balneare, ubicate al di fuori dei lotti individuati non concorrendo alla definizione di attrezzature lungo la linea di costa.

Il PCC, avuto riguardo degli utilizzi già esistenti, indica la distribuzione e la consistenza dei singoli lotti concedibili, secondo moduli non frazionabili il cui fronte mare non deve essere inferiore a 20 m. e non deve superare la lunghezza dei 100 ml.

- I lotti concedibili per le attività di strutture Turistiche Ricreative (Stabilimenti Balneari) sono pari a n° 15
- I lotti concedibili per le attività di Spiaggia libera Attrezzata con Servizi sono pari a n° 5

come dalla cartografica tavola n° B4 Aree con finalità turistico - ricreative e dalle caratteristiche dimensionali come da Allegato n° A.

All'interno degli stabilimenti, oltre alle attività strettamente legate alla balneazione, potranno svolgersi le seguenti attività:

- a. Ristorante, bar, gelateria, paninoteca, pizzeria e assimilabili;
- b. Attrezzature commerciali complementari all'attività turistico-balneare;
- c. Rivendite di giornali e tabacchi, servizi di supporto all'attività balneare quali: primo intervento, centro informazioni, baby sitting ecc;
- d. impianti sportivi e ricreativi ad uso turistico a carattere provvisorio e rimovibile (es. Beach-wolley, gioco dei tamburelli, bocce, ecc) opportunamente recintate e lontane delle zone di riposo e di balneazione, corsi sportivi per vela, subacquea, primo soccorso a mare, ecc;
- e. servizi alla persona quali attività di benessere, wellness, cura del corpo, attività sportive all'aperto di gruppo e singolari, idromassaggi, ecc ;
- f. attività complementari al soggiorno di utenti diversamente abili e minori da accompagnare mediante strutture idonee anche del tipo acquatiche su arenile, quali piscine tipo gonfiabili e/o prefabbricate con altezza non superiore a ml. 1.50;
- g. attività di intrattenimento musicale, teatrale e/o culturale in genere senza ulteriori strutture e previa apposita autorizzazione dell'ufficio competente.

Le attività sopra indicate sono di tipo stagionale e possono essere svolte esclusivamente nel periodo estivo, che sarà fissato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

Per le attività di cui al punto a) b) c) potranno essere rilasciate, dal competente ufficio commercio, licenze annuali. L'esercizio delle attività sopra dette è in ogni caso subordinato alla presenza di un'idonea struttura, al rilascio dell'autorizzazione commerciale, quando prevista, e di ogni altra autorizzazione o nulla osta contemplati dalle norme vigenti, nonché al rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 7.5.1 Interventi edilizi

1. Gli interventi edificatori possibili per ciascuna zona sono attuati nel rispetto di tutta la normativa urbanistica, edilizia, impiantistica, sanitaria ecc., secondo quanto previsto dalle presenti norme.

2. Gli interventi possibili, secondo le definizioni contenute nell'art.3 del DPR N°380/01 e succ. mod. ed ii., sono i seguenti:

I. Manutenzione ordinaria, straordinaria ed adeguamento igienico sanitario degli impianti balneari esistenti.

II. Ampliamenti e ristrutturazione edilizia degli impianti balneari esistenti anche finalizzati al miglioramento estetico-funzionale dei servizi di spiaggia.

III. Nuove costruzioni:

a. Cabine spogliatoio.

b. Servizi igienici.

c. Depositi e ripostigli di pertinenza delle concessioni demaniali.

d. Chioschi bar.

e. Chioschi ristoranti.

Per ogni singola concessione demaniale relativa a strutture turistico-ricreative, sono consentiti interventi leggeri per strutture di servizio e attrezzature per la balneazione, commisurate alle effettive esigenze di ogni singolo operatore. In ogni caso la realizzazione delle strutture, è soggetta al conseguimento dei pareri e N.O. delle Amministrazioni preposte alla tutela dei vincoli.

Tutti i manufatti dovranno essere posizionati in maniera tale da non ostacolare oltremodo la vista panoramica; è da evitare la disposizione seriale dei componenti tipologici degli stabilimenti balneari in direzione parallela alla linea di battigia, raggruppando gli stessi per destinazione d'uso e lasciando fra l'uno e l'altro uno spazio rapportato al fronte massimo di ciascun ingombro lato mare.

Nella progettazione dei chioschi bar e/o ristorante ed in genere di altre strutture, dovrà essere favorito prioritariamente l'uso di materiali ecocompatibili quali la pietra, l'argilla, il legno, il sughero, compatibilmente con le funzioni da soddisfare.

Sono vietati interventi su corsi d'acqua e/o canali e deve essere evitato l'utilizzo dei tratti di arenile sulle fasce di rispetto di fiumi, fossi e canali. Le eventuali opere marittime, quali dighe, pennelli, scogliere ecc., non sono utilizzabili per altri scopi se non comportanti il pubblico uso. Sono vietati movimenti di terra di rilievo e deve essere salvaguardata la naturalità dell'ambiente costiero, preservando il più possibile le caratteristiche e le essenze arboree esistenti.

Art. 7.5.2 Manufatti e attrezzature di servizio - arredi

Per manufatto deve intendersi ogni struttura destinata all'esercizio dei servizi di spiaggia, quali:

a) Strutture precarie

1. cabine spogliatoi;
2. deposito sedie e attrezzature;
3. chiosco per bar e ristoro;
4. servizi igienici;
5. docce coperte;
6. primo soccorso.

b) Attrezzature di servizio

1. ombrelloni ed arredi di spiaggia, ombreggianti riposo;
2. attrezzature per i servizi di accoglienza (rastrelliere, panchine, deposito all'aperto di passeggini, biglietteria e punto informazioni all'aperto, ecc) e stazionamento (docce scoperte, lavabi, zona gonfiabili e canoe, punto osservazione bagnino, ecc);
3. attrezzature per il riposo, attività di benessere e di servizio alle persone (idromassaggio, zona massaggi, zona Beauty, ecc), attività di svago (campi sport non a carattere fisso, parco giochi per bambini, attrezzature gioco a terra e a mare gonfiabili, ecc).

Gli stessi devono essere di "facile rimozione", e, quindi, realizzati con il semplice assemblaggio di elementi componibili, integralmente recuperabili, senza l'utilizzo di materiali cementanti di qualsiasi genere, e mantenuti in sito anche per un periodo maggiore della stagione estiva.

I manufatti a strutture precarie di cui al punto a) per i servizi di spiaggia non possono superare i seguenti limiti:

1. massimo 5% per concessioni fino alla consistenza di mq. 2000;
2. ulteriore 3% per la consistenza compresa tra mq. 2001 e 5000;
3. ulteriore 1% per la consistenza superiore a 5001, fino a un massimo di mq. 10.000.

Gli stessi sono da prevedersi, in linea di massima, nelle vicinanze dell'ingresso alla concessione, e, comunque, il più distante possibile dalla battigia onde evitare danni causati da eventuali mareggiate e costituire essi stessi corpi riflettenti, che devono disporsi, preferibilmente, avendo la dimensione minima parallela alla linea di riva, in modo da ridurre l'ostacolo alla libera visuale del mare. La barriera visiva non deve superare il 15% del fronte concesso.

E' assolutamente vietato interessare il sistema dunale.

Le altezze minime per i servizi igienici e i depositi sono fissate in 2,50 ml all'intradosso e comunque,, in caso di pedana in legno ad una altezza non superiore a 3,50 ml dal piano ordinario della spiaggia, mentre per le attività di servizio alla ristorazione, uffici e ambienti a servizio delle attività complementari le altezze minime sono fissate a 3 ml all'intradosso e comunque,, in caso di pedana in legno ad una altezza non superiore a 4,00 m dal piano ordinario della spiaggia.

Laddove occorra salvaguardia gli assetti idrogeologici, deve prevedersi la realizzazione di manufatti distaccati dal piano dell'arenile, in relazione agli eventi meteo marini più sfavorevoli.

I servizi igienici a disposizione dei bagnanti possono essere realizzati anche mediante allocazione di appositi prefabbricati, opportunamente omologati, in PCV o altro materiale, colorati con colori chiari e/o rivestiti in materiale legnoso chiaro. I servizi igienici devono essere localizzati preferibilmente in due postazioni separate nel numero non inferiore a uno per uomini e uno per donne ogni 100 utenti preventivati, oltre a n° uno per diversamente abili ogni 200 utenti.

L'area per docce può essere realizzata anche all'aperto con un numero minimo di soffioni pari a uno ogni 50 utenti di cui almeno uno dotato di attrezzature per diversamente abili. Tale area dovrà essere completata con n° 1 lavabo ogni 50 utenti di cui almeno uno dotato di attrezzature per diversamente abili e n° 1 lavapiedi ogni 50 utenti.

I servizi igienici per le attività di supporto, ristorazione e gestione dello stabilimento dovranno essere ricompresi nella sagoma delle strutture e dovranno essere non inferiori a n° 3, di cui uno per diversamente abili, comunque nel rispetto delle norme igienico sanitarie a supporto delle autorizzazioni specifiche.

I servizi per il personale dovranno essere composti da spogliatoio, n° 2 servizi igienici con lavabo di cui n°1 per diversamente abili, doccia e porta abiti e dovranno essere ricompresi nella sagoma delle strutture previste.

Tutti i servizi igienici dovranno, preferibilmente essere allacciati alle reti pubbliche ove esistenti e nel rispetto delle caratteristiche ambientali. Sono vietati gli scavi in prossimità di aree dunali e a falesia o a costa rocciosa bassa. In caso di impossibilità per mancanza di reti pubbliche e/o per localizzazione in aree a particolare pregio ambientale, si prescrive la realizzazione di impianti di

tipo precario, con opportuno deposito di acqua potabile in cisterne di PVC sopraelevate e coperte da struttura ombreggiante e di vasche di accumulo liquami, sempre in PVC, sopraelevate posizionate, preferibilmente al di sotto di pedane.

Art. 7.5.3 I materiali

In generale deve essere fatto il più possibile uso di materiali tradizionali e tipici del luogo, evitando l'utilizzo di materiali plastici e/o plastificati.

Per la realizzazione delle strutture portanti (Chioschi – Cabine – Depositi – Servizi) è consentito unicamente l'utilizzo del legno e materiale metallico opportunamente rivestito, ovvero a vista se verniciato. E' vietato l'uso del calcestruzzo armato gettato in opera, della muratura e di materiali plastici sia pure prefabbricati. Anche le strutture di fondazione devono essere prefabbricate mediante l'utilizzo di legno e/o materiale metallico infisso e pietrame.

Per percorsi pedonali, aree posa tavoli, impianti per il gioco e lo sport i materiali da utilizzare sono:
per esterni: legno, materiali litoidi o lastre in cemento prefabbricate, posate a secco sulla sabbia - se lisce, colorate in armonia con il resto della concessione - se scabrose, ovvero in ghiaietto lavato, con tinte che vanno dal bianco al color sabbia, al grigio chiaro, al rosa paglierino e/o comunque di colore chiaro tenue.

Le strutture per i percorsi e le aree di stazionamento dovranno essere limitate all'indispensabile e realizzate con idoneo materiale semplicemente appoggiato sul terreno, evitando rigorosamente l'utilizzo di materiale bituminoso, battuti di cemento e pavimentazioni esterne continue, salvo particolari percorsi strettamente necessari per portatori di handicap.

per interni: in legno opportunamente trattato, in lastre di pietra naturale, in mattonelle di ceramica o simili con caratteristiche antisdrucchiolo e colori compatibili.

Le finiture e i rivestimenti dovranno avere le seguenti caratteristiche:

per esterni: legno opportunamente trattato, pannelli di alluminio alluminio preverniciato a caldo (simil legno);

E' vietato l'uso di calcestruzzo a vista, gesso o rivestimenti in muratura;

per interni: in legno opportunamente trattato, in piastrelle di ceramica o simili di colorazioni compatibili, Intonaco civile con malte a base di calci idrauliche rifinito con tinteggi a tempera o a base di calce.

La cucina ed i bagni devono essere pavimentati con materiale antiacido tipo gres, monocottura e simili ed avere le pareti verticali rivestite con lo stesso materiale per un'altezza minima di ml. 2,00.

Coperture piane con pavimentazione flottante, su guaine sintetiche impermeabili e se a vista, i pluviali, le scossaline e le converse devono essere in rame dello spessore min. 8/10 mm, o in lamiera zincata e verniciata nei colori previsti dalle presenti norme. Tetto in pendenza in materiale leggero, prospetticamente schermato.

I serramenti dovranno essere in legno di essenze dure, quali il castagno, il larice, il douglas, il rovere, il mogano e potranno essere trattati con vernici o protetti con oli trasparenti. Nel caso di comprovata impossibilità all'uso del legno, ovvero per strutture con pannelli esterni in alluminio, gli infissi potranno essere realizzati in alluminio preverniciato a caldo. Dovranno essere utilizzate cerniere e maniglie in alluminio o in metallo ottonato. Per le parti vetrate il rapporto superficie infisso/superficie vetrata deve essere inferiore a 0,25 e dovranno essere utilizzati vetri con caratteristiche antinfortunistiche.

Art. 7.5.4 Strutture ombreggianti e attrezzature di sicurezza

Per struttura ombreggiante deve intendersi qualsiasi struttura, di facile rimozione, destinata esclusivamente al riparo dall'irraggiamento solare. La stessa deve avere copertura di tipo precario (incantucciato, teli frangisole, pergolato, ecc.) ed essere totalmente aperta sui lati non adiacenti a manufatti. La consistenza assentibile delle stesse non può superare il 50% dei limiti fissati per i manufatti, compresa quella da occupare con l'installazione di gazebo.

L'altezza massima di tali strutture non può essere eccedente ml. 4 e dovranno essere ben ancorate al suolo mediante pali infissi su arenile o su pedane nel caso di supporto roccioso.

Le strutture ombreggianti dovranno essere realizzate preferibilmente in legno e tela di colore chiaro, sono ammesse strutture in alluminio precolorato di colore chiaro simil legno.

Tutte le strutture per la sicurezza e la gestione dello stabilimento dovranno essere realizzate con gli stessi materiali. Le cabine spogliatoio, delle dimensioni minime di ml 1.30*1.30 dovranno avere una altezza intradosso non inferiore a m. 2,50 nella misura minima di una cabina ogni 50 utenti.

La postazione del bagnino dovrà essere localizzata in modo che da essa sia visibile ogni punto dello stabilimento e realizzata in materiale metallico o in legno del tipo sopraelevata e dotata di apposita zona d'ombra. Tale struttura non concorre nella determinazione delle superfici massime di cui ai punti precedenti.

Art. 7.5.5 Libero Passaggio e Camminamenti

Il Piano prevede l'esistenza di fasce di spiaggia (corridoi) ortogonali al mare (FO), destinate a garantire il libero passaggio tra due concessioni contigue, di larghezza non inferiore a 5 m, anche ai

fini del transito dei mezzi di soccorso, di fasce parallele (FP) al mare a cui corrispondono specifiche funzioni. La prima (FP/1) di profondità teorica pari a 5 ml dalla linea esterna di battigia è destinata esclusivamente al libero transito pedonale lungo la spiaggia; la seconda (FP/2) è destinata alla posa di ombrelloni e sdraio e alla localizzazione delle strutture di servizio; la terza (FP/3) intesa come fascia di rispetto della larghezza minima di 3 ml, anche attrezzabile con pedane, è destinata alla localizzazione del verde (con l'impiego di essenze che non producano alterazioni degli habitat naturali e che non costituiscano ostacolo alla visuale del mare) e al libero transito, anche ciclabile. Qualora non esistano accessi pubblici a distanza non inferiore a 150 m, il concessionario ha l'obbligo di assicurare il libero accesso alla battigia attraverso appositi corridoi, compatibili con le esigenze dei soggetti diversamente abili, utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare.

I Camminamenti consistono in elementi rimovibili poggiati in sito per usi pedonali (FP/2, FP/3 e FO) e anche ciclabili (FP/3) finalizzati a garantire condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone per l'ordinato raggiungimento dei servizi offerti, anche da parte dei soggetti diversamente abili. I camminamenti, da realizzarsi in legno e/o materiale eco-compatibile, devono essere semplicemente appoggiati sull'arenile, senza alcun vincolo, ed avere una consistenza complessiva funzionale alle esigenze di cui sopra.

Art. 7.5.6 Recinzioni e opere di contenimento

E' assolutamente vietata la realizzazione di recinzioni.

E' consentita, invece, la delimitazione della fascia FP/3 lungo il lato esterno mediante struttura con paletti in legno comunque orditi, dell'altezza massima di m. 1,50.

E' obbligatorio delimitare, al fine della identificazione dell'area in concessione, i fronti laterali con singoli paletti collegati con un ricorso in corda.

E' altresì assolutamente vietata la costruzione di opere di contenimento.

Art. 7.5.7 Eco-compatibilità delle strutture balneari

Il PCC promuove la realizzazione di strutture balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consenta di preservare l'ecosistema e dall'altra permetta ai gestori di realizzare risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti e contributi pubblici).

Il Comune promuove, unitamente agli altri Enti territoriali competenti (Provincia e Regione) la realizzazione di stabilimenti balneari eco-compatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che da un lato consente di preservare l'ecosistema e dall'altra permette ai gestori degli

stabilimenti di realizzare consistenti risparmi di spesa (sia attraverso la diminuzione dei costi sia attraverso l'accesso ai finanziamenti ed ai contributi pubblici all'uopo erogabili) e, nel contempo, di rispettare l'ambiente.

La gestione eco-compatibile degli stabilimenti balneari può essere attuata tramite due differenti ma, preferibilmente, contestuali strumenti di azione: il risparmio delle risorse idriche ed energetiche che si realizza intervenendo sugli elementi strutturali degli stabilimenti al fine di diminuire i consumi; l'utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili che inserisce, piuttosto, le modalità di gestione ed i servizi supplementari da offrire alla clientela.

Il risparmio delle risorse idriche può essere realizzato in diversi modi:

- ✓ attraverso l'installazione in tutte le docce di riduttori di flusso che consentono di abbattere i consumi nella misura di almeno il 50%;
- ✓ attraverso l'introduzione di sciacquoni a doppio flusso per gli scarichi dei bagni;
- ✓ mediante la divulgazione di materiale propagandistico che informi i turisti degli strumenti adottati nell'impianto per la riduzione dei consumi idrici ed, al contempo, che inviti ad un uso più parsimonioso del bene acqua;
- ✓ attraverso l'organizzazione di attività ludiche dedicate ai bambini finalizzate a far loro comprendere che l'acqua è un bene prezioso che non deve essere sprecato.

Il risparmio delle risorse energetiche può essere raggiunto non solo abbattendo i consumi ma anche e soprattutto cercando di sfruttare al massimo l'energia solare.

Gli strumenti per conseguire il risparmio energetico sono i seguenti:

- ✓ introdurre pannelli solari-termici utilizzabili per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce;
- ✓ installare pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella fornita dalla rete;
- ✓ contenere i consumi attraverso l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.-

Parimenti l'ecocompatibilità degli impianti balneari e, conseguentemente, lo sviluppo sostenibile del turismo, possono essere realizzati ricorrendo a semplici accorgimenti gestionali volti ad informare l'utente ed a sensibilizzarlo in merito all'esigenza non più procrastinabile di salvaguardare l'ambiente senza per questo dover sacrificare lo sviluppo. A tal fine è auspicabile che ciascun gestore garantisca all'interno del proprio impianto i seguenti servizi:

a) la raccolta differenziata delle tipologie di rifiuti più frequentemente prodotte in spiaggia quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc, mediante la creazione di isole ecologiche costituite da piccoli bidoni colorati su cui evidenziare il tipo di rifiuto che è possibile immettervi. La creazione di tali

isole va, ovviamente, concordata con l'azienda che provvede alla raccolta dei rifiuti. In ogni caso, poi, i turisti andranno esortati ad esercitare la raccolta differenziata dei rifiuti mediante adeguate forme di sensibilizzazione;

b) la creazione di info-point ove reperire i dati sulla qualità delle acque di balneazione nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole sì da indurre gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia per l'ambiente sia per la propria salute, nonché giochi didattici che aiutino a capire, fin dalla tenera età, l'importanza delle risorse naturali;

d) all'interno delle procedure per l'assegnazione delle concessioni demaniali si terrà debitamente conto nella definizione dei criteri e nella valutazione delle offerte delle proposte e dei progetti che proporranno innovative tecniche di gestione e risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

Art. 7.5.8 Barriere architettoniche

Tutte le strutture balneari devono assicurare la loro piena visitabilità e l'accesso al mare, anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

L'art. 23 della L. 5 febbraio 1992, n. 104, ha disposto che il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi siano subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13 e all'effettiva possibilità di accesso a mare delle persone diversamente abili.

I concessionari demaniali devono assicurare la visitabilità dei propri stabilimenti e l'accesso al mare all'interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. La visitabilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236, di attuazione della legge 9 gennaio 1989, n. 13.

Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere senza salti di quota e con soluzione di continuità. Gli stabilimenti balneari devono prevedere almeno un servizio igienico accessibile. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.

Art. 7.5.9 Verde ornamentale

Il PCC prevede la posa a dimora di verde, anche di natura arbustiva, oltre che nella fascia FP/3, in prossimità delle delimitazioni, anche nella fascia FP/2, prevalentemente nell'immediato intorno

della “zona servizi”, sempre che tali sistemazioni si integrino con l’assetto morfologico e vegetazionale della zona e non costituiscano ostacolo alla libera visuale del mare.

Art. 7.5.10 Cartelli e manufatti pubblicitari

E’ vietata l’apposizione di cartelli e/o manufatti pubblicitari che pregiudicano la vista del mare, fatto salvo quanto previsto nel presente articolo.

Per ogni concessione è possibile installare un unico pannello per la comunicazione visiva, di forma, materiale e dimensioni omogenee per ciascun settore del litorale, della superficie massima di 0,60 mq. su cui, oltre allo spazio pubblicitario di ml. 0,70 x ml. 0,50, deve essere riportato, in modo ben visibile, il numero della concessione demaniale su cui ci si trova. I pannelli di sostegno per la pubblicità dovranno essere realizzati con strutture mobili, in corrispondenza degli accessi agli impianti balneari e di altezza massima pari a metri 1,60 dal piano medio spiaggia.

E' consentita l'apposizione di n. 2 insegne di segnalazione dell'impianto balneare, della superficie massima di 1 mq. cadauna; una posta a bandiera verso il lungomare ed una posta sulla facciata del chiosco.

Per ogni concessione deve essere previsto, in un luogo ben visibile, uno spazio per l'affissione di ordinanze, regolamenti e comunicazioni dell'Amministrazione Comunale o altri Enti competenti.

È vietata l’apposizione di striscioni e/o qualsiasi altra forma di pubblicità lungo le fasce di delimitazione di cui al precedente art. Art. 7.5.6. E' ammesso altresì il posizionamento di cartelloni pubblicitari e/o di attrezzature tele-video addossate a muro lungo le sole pareti delle strutture precarie, come sopra definite, previo ottenimento del parere favorevole del competente Ufficio Commercio.

Art. 7.5.11 Corridoi di lancio

I concessionari di stabilimenti balneari ed aree di alaggio ovvero di circoli nautici possono installare, in base alle prescrizioni e alle modalità indicate dall'autorità marittima competente, nella fascia di mare antistante la loro concessione, un corridoio di lancio, ad uso pubblico, per l'attraversamento della fascia di mare destinata alla balneazione, in ragione del fronte a mare disponibile e della frequentazione della spiaggia o dell'arenile da parte dei bagnanti.

La zona di mare fino alla distanza di 150 metri dalla riva è riservata alla balneazione, il concessionario di aree demaniali potrà richiedere in concessione - ai fini dell’installazione delle strutture ammesse dalle presenti norme per ciascuna tipologia di area - lo specchio acqueo antistante già l’area in concessione. Il limite sopra indicato deve essere segnalato a cura dei concessionari frontisti mediante una linea di gavitelli di colore rosso/arancione, disposti parallelamente alla linea

di costa, saldamente ancorati al fondo e posti ad opportuna distanza uno dall'altro ed in corrispondenza delle estremità di fronte mare delle concessioni, nel numero minimo di due. Gli stessi concessionari devono tenere sotto controllo eventuali sganciamenti dei gavitelli, provvedendo nel caso al loro riposizionamento.

Concessionari di stabilimenti balneari per le aree in concessione, devono segnalare il limite delle acque sicure (profondità metri 1,60) per i non esperti di nuoto mediante posizionamento di gavitelli di colore bianco disposti parallelamente alla linea di costa, saldamente ancorati al fondo e posti ad opportuna distanza uno dall'altro;

In tali zone devono essere rispettati i seguenti obblighi:

- Le imbarcazioni a motore, a vela o con motore ausiliario, i windsurf e i kitesurf dovranno raggiungere la riva utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio ed atterraggio con andatura ridotta al minimo.
- E' vietato l'atterraggio con le tavole da surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari.
- Qualora appositamente autorizzati, i concessionari devono provvedere a separare tali aree da quelle destinate ai bagnanti.
- E' vietato l'ormeggio permanente di qualsiasi imbarcazione o natante, salvo i casi regolarmente riconducibili alle zone appositamente delimitate quali specchi acquei per campi boa, funzionalmente collegati con altrettante aree di alaggio e varo. In taluni casi detti specchi acquei dovranno essere delimitati con l'area balneabile, per tutta l'estensione, con opportuni cordoni galleggianti.

Tanto i cordoni galleggianti che le imbarcazioni da ormeggiare dovranno essere vincolati al fondale con sistemi di penetrazione di basso impatto (previsti per i parchi marini), evitando corpi morti e catenarie adagiate sul fondale stesso.

Negli specchi acquei antistanti gli stabilimenti balneari è consentita l'installazione di solarium galleggianti stagionali, ancorati al fondale con i sistemi sopradescritti, per la posa di sdraio ed ombrelloni, previa concessione ex art. 36 C.N.

Con le stesse modalità potranno essere autorizzate corsie di lancio stagionale per le imbarcazioni, tenuto conto della effettiva necessità e previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma saranno consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni secondo i criteri e le caratteristiche riportate all'art. 34 delle presenti norme.

Negli specchi acquei antistanti gli arenili non sono ammesse attività diverse da quelle turistico ricreative.

I corridoi di lancio – salve diverse disposizioni contenute nell’ordinanza della competente Capitaneria di Porto – dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a mt. 10,00;
- sviluppo lineare, ortogonale alla battigia, pari alla zona di mare riservata alla balneazione (150 mt. dalle spiagge);
- segnalazione delle imboccature a largo mediante bandierine bianche poste sui gavitelli esterni di delimitazione.

Ogni gavitello dovrà riportare la dicitura “corridoi di lancio natanti – vietata la balneazione”. Tale dicitura dovrà, inoltre, essere riportata su apposito cartello posto sulla spiaggia in corrispondenza del corridoio di lancio.

Art. 7.6 Norme Generali sull'Uso della Costa e delle attrezzature ivi impiantate

Art. 7.6.1 Lavori sull'Arenile

1. I lavori effettuati dai concessionari di spiaggia, di manutenzione straordinaria degli impianti balneari, quali tinteggiatura, verniciatura e posa in opera di attrezzature mobili, i lavori di ristrutturazione e di nuova costruzione di impianti balneari autorizzati, i lavori di pulizia della spiaggia dovranno rimanere sospesi durante la stagione balneare, salvo specifica deroga rilasciata dall'Amministrazione Comunale.
2. I lavori effettuati dalle Amministrazioni pubbliche competenti, quali la rimozione o posa di opere di difesa effettuati da terra, lavori di ripascimento della spiaggia effettuato con inerti di cava o con sabbie provenienti dallo stesso arenile debbono aver inizio, di norma, dopo il 15 ottobre ed essere ultimati entro e non oltre il mese di maggio dell'anno successivo. Per motivi di urgenza potranno essere effettuati lavori anche al di fuori di tale periodo, in questo caso dovranno essere attuati tutti gli accorgimenti e le cautele al fine di evitare disagi e pericoli per i bagnanti.
3. Il presente piano è operativo unicamente nelle aree di proprietà del Demanio Marittimo e dove la larghezza della spiaggia consente lo svolgimento delle attività previste dal Piano stesso.
4. Eventuali previsioni di interventi che interessano aree al di fuori del perimetro del piano sono puramente indicative.
5. La non ottemperanza delle presenti norme, formalmente contestata con lettera raccomandata A.R., entro i tempi previsti o entro un congruo lasso di tempo assegnato, comporta la decadenza della concessione demaniale per come previsto dall’art. 47 del Codice della Navigazione.

6. In ogni caso, per specifici motivi inerenti al pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse, la concessione demaniale può essere revocata, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione.

7. Per quanto non previsto nel presente regolamento valgono le Leggi Regionali riguardanti la materia, le norme del Regolamento Edilizio Comunale, del Regolamento di Igiene, del Codice della Navigazione, del relativo Regolamento di attuazione, delle ordinanze emesse dalle autorità competenti.

Art. 7.6.2 Stagione Balneare

1. Ogni stabilimento, nell'arco della stagione balneare, può svolgere la propria attività dal 1° Aprile al 30 Settembre.

2. Presso ogni stabilimento balneare in attività deve essere operante il servizio di salvataggio, da svolgersi secondo le modalità ed i tempi indicati dall'autorità marittima competente.

3. Gli orari di apertura dello stabilimento vengono qui di seguito definiti: dalle ore 7.30 alle ore 24,00 apertura per balneazione e ristorazione, fatta salva la competenza delle Autorità preposte che possono disporre eventuali variazioni dei relativi orari.

Art. 7.6.3 Destagionalizzazione

1. Le concessioni di tipo stagionale dovranno prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di 4 (quattro) mesi fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi. Potrà essere rilasciata concessione per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità concedente e, pertanto, il parere paesaggistico ambientale non dovrà riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

2. Per le concessioni già rilasciate i titolari delle medesime, previa comunicazione all'Autorità concedente, possono effettuare il montaggio delle strutture nei 30 giorni precedenti la data di efficacia della concessione e lo smontaggio delle stesse nei 30 giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa.

Art. 7.7 Aree con finalità diverse

Sono alle stesse ascritte quelle aree demaniali destinate ad usi diversi da quello turistico-ricreativo, in quanto sede di attività economico - produttive e/o di strutture o impianti strumentali a tali attività, ovvero quelle aree demaniali strutturalmente e/o funzionalmente asservite ad attività non turistico-ricreative oppure ad impianti (funzionali) strumentali a tali attività, nonché aree destinate alla pratica di sport acquatici senza supporto di attrezzature ricreative e con lo stagionamento

temporaneo di attrezzature sportive (kitesurf, barche e natanti a vela inferiore mq. 4, winsurf, surf, canoa, ecc.)

In particolare, a tutela dei pubblici usi del mare connessi alle esigenze della pesca (anche di quella praticata con natanti di piccola stazza), della navigazione non da diporto e di attività sportiva, l'individuazione delle aree con finalità diverse da quella turistico-ricreativa è stata effettuata tenendo conto della necessità di garantire a tali attività una disponibilità minima ed adeguata di tratti di costa, per il varo, l'alaggio e il rimessaggio delle imbarcazioni, e per l'esercizio di attività complementari, secondo le previsioni contenute a tale riguardo nel PRG.

Art. 7.7.1 Concessioni per attività del diporto nautico

Le concessioni di zone marine sono assentibili per la realizzazione delle seguenti strutture:

- aree rimessaggio e stazionamento a terra;
- pontili e punti di ormeggio;
- Porti e approdi turistici;

Il PCC prevede la loro ubicazione, sulla base, qualora necessario, di studi preliminari meteomarini e di trasporto solido.

Le attrezzature previste lungo la costa di Torchiarolo attengono alle seguenti tipologie:

Pontili

- Pontili galleggianti: sono pontili di servizio per la balneazione.
- Pontili di ormeggio: sono pontili galleggianti destinati all'ormeggio delle imbarcazioni all'interno di specchi acquei portuali.

Porti e approdi turistici. Sono un complesso di strutture amovibili ed inamovibili realizzate con opere a terra e a mare allo scopo di servire unicamente o precipuamente la nautica da diporto. Il rilascio di nuove concessioni o loro variazioni per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni, ai sensi del D.P.R. 2.12.1997 n. 509 e della legge regionale 17/2006, è subordinato al rispetto delle specifiche normative.

Punti di ormeggio. Comprendono le aree demaniali marittime e gli specchi acquei dotati di strutture di facile rimozione, destinati all'ormeggio di piccole imbarcazioni e natanti da diporto. La loro individuazione deve avvenire nel pieno rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistici e ambientali della costa, nonché della tutela dei fondali, delle acque e degli usi del litorale. In relazione a tale specifico aspetto, il PCC comunale deve contenere:

- ✓ indicazioni quantitative delle esigenze di punti di ormeggio;
- ✓ indicazioni della qualità e della sostenibilità massima del fondale dei punti di ormeggio;

- ✓ riorganizzazione di quelli esistenti allo scopo di razionalizzare l'uso del mare territoriale.

Art. 7.7.2 Concessioni per la maricoltura

Gli impianti di acquacoltura marina (allevamenti off-shore) devono essere rispondenti ai seguenti obiettivi:

1. aderenza al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (Reg. CE 761/2001);
2. promozione degli allevamenti biologici (Reg. CEE 2092/91);
3. conformità con le normative ambientali: acquacoltura sostenibile, compatibile con i vincoli ambientali per la gestione dei siti Natura 2000 (Decreto 3.9.2002 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare);
4. coerenza con gli strumenti di programmazione comunitaria, nazionale e regionale del settore pesca;
5. rispetto dei requisiti tecnici in materia di selettività previsti dal diritto comunitario.

La loro allocazione deve essere compatibile alle indicazioni del REG. (CE) n.1198/2006, che istituisce il Fondo Europeo per la Pesca (FEP), e alle norme relative ai Piani di gestione nazionali e/o regionali o locali.

Art. 7.7.3 Concessioni per attività di rimessaggio barche

Tali aree, individuate nelle tavole di piano, sono destinate al rimessaggio di natanti da diporto (art. 13 L. Legge 11 febbraio 1971 n. 50 e s.m.). In tali aree destinate all'utilizzo di cui sopra si potranno svolgere anche le seguenti attività:

- corsi stagionali afferenti l'attività statutaria dell'associazione: surf, vela, canoa, ecc;
- piccole manutenzioni che non comportino attrezzature permanenti.

Per l'espletamento delle suddette attività è consentita l'installazione, nella tipologia di "facile rimozione in precario" delle seguenti attrezzature:

- ✓ impianto di illuminazione per la sicurezza dell'area.
- ✓ piccole strutture, in compensato marino, per la custodia di surf e canoe semplicemente appoggiate al suolo.
- ✓ attrezzature per l'alaggio delle imbarcazioni.

La quantificazione delle aree per rimessaggio è riepilogata dalla tabella in allegato alla lettera B.

Nel tratto di mare prospiciente i concessionari dovranno delimitare, con boe di idonee dimensioni, i passaggi obbligatori per l'uscita ed il rientro via mare delle imbarcazioni nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di porto, nel rispetto della localizzazione prevista dal piano.

Art. 7.7.4 Concessioni per attività di piccola pesca

Tali aree, individuate nelle tavole di piano, sono destinate alla attività connessa con la piccola pesca. La concessione di dette aree, è riservata esclusivamente a soggetti singoli o associati titolari del requisito professionale di pescatore. Nelle aree destinate all'utilizzo di cui sopra si potranno svolgere anche le seguenti attività:

- ✓ piccole manutenzioni che non comportino attrezzature permanenti.

Per l'espletamento delle suddette attività è consentita l'installazione, nella tipologia di "facile rimozione in precario" delle seguenti attrezzature:

- ✓ impianto di illuminazione per la sicurezza dell'area;
- ✓ attrezzature per l'alaggio delle imbarcazioni;
- ✓ un ricovero per l'attrezzatura della pesca, realizzato esclusivamente in compensato marino, semplicemente appoggiato al suolo e privo di allacciamenti ad alcun impianto tecnologico; avente la superficie massima coperta è di 6 m² per un'altezza massima di m 2,20;
- ✓ Impianti tecnologici connessi alle operazioni di alaggio, varo e uscita in mare (verricelli e simili) e tutte quelle manovre indispensabili per l'attività della pesca stessa.

Le aree previste per la piccola pesca possono essere dotate di acqua corrente e allaccio energia elettrica per pubblica illuminazione.

La quantificazione delle aree per rimessaggio e piccola pesca è riepilogata dalla tabella B in appendice alle presenti NTA.

Le aree qui considerate sono individuate dalle Tavole di progetto.

Nel tratto di mare prospiciente i concessionari dovranno delimitare, con boe di idonee dimensioni, i passaggi obbligatori per l'uscita ed il rientro via mare delle imbarcazioni nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla Capitaneria di Porto.

Art. 7.7.5 Aree per la pratica di sport acquatici senza supporto di attrezzature ricreative

Sono costituite da allestimenti d'area razionalmente attrezzati, funzionali allo svolgimento delle attività di sport acquatici tipo barche e natanti a vela inferiore mq. 4, kitesurf, winsurf, surf, canoa, ecc, con presidi temporanei e/o stagionali per la sicurezza del pubblico e delle attrezzature e senza attività strutture di supporto a carattere ricettivo.

In tali aree non è consentito l'ombreggio con strutture fisse ma il posizionamento di gazebo e ombreggianti per i periodo strettamente legato alle attività sportive in essere.

Resta fermo che tali aree, in caso di non utilizzo, potranno essere utilizzate anche ai fini della balneazione libera.

All'interno dell'area oggetto della concessione non sono consentite attività diverse dalla pratica di sporto acquatici ed non è ammessa la realizzazione di opere di carattere permanente, ad eccezione degli allestimenti d'area razionalmente attrezzati, funzionali allo svolgimento dell'attività con presidi temporanei e/o stagionali per la sicurezza del pubblico e delle attrezzature. Il concessionario dovrà farsi carico della delimitazione laterale dell'area con paletti e corda leggera e di ogni altra segnalazione volta alla sicurezza dei fruitori della spiaggia, nonché della delimitazione del corrispondente corridoio d'atterraggio, anche con appositi cartelli di segnalazione del divieto di balneazione e del servizio di assistenza ai fruitori dell'area in quattro lingue.

Lo specchio acqueo antistante l'area di pertinenza deve essere destinato esclusivamente a Corridoio di uscita e di atterraggio: al suo interno è pertanto vietata la balneazione nel periodo d'uso dell'area sportiva.

Il concessionario può realizzare una struttura stagionale mobile, ad esclusivo uso di ricovero delle attrezzature strumentali allo svolgimento dell'attività sportiva, che abbiano le caratteristiche di materiali e superfici previste per gli Stabilimenti Balneari, in aggiunta potranno altresì essere posizionate rastrelliere per l'allocazione temporanea dei surf, barche a vela, ecc.

Possono concorrere all'assegnazione della concessione: le associazioni sportive per gli sport del mare affiliate alla F.I.V. (Federazione Italiana Vela), iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), le società sportive che prevedono nel loro statuto la cura e la promozione delle attività didattiche e sportive connesse alle pratiche acquatiche.

In particolare, il canone annuo dovuto dall'assegnatario sarà aggiornato annualmente secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 251, della L. n. 296 del 27/12/2006 (legge finanziaria 2007) e successive modifiche e integrazioni e dalla D.G.R. n. 1078 del 27/7/2009.

In caso di concorrenza di più richieste di concessione, l'assegnazione avverrà a favore del soggetto che offra le maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 Cod. Nav.), tenendo anche conto, in particolare, della destinazione del bene demaniale in rapporto con gli interessi della collettività comunale e dell'offerta complessiva di servizi finalizzati alla pubblica fruizione ed allo sviluppo delle pratiche sportive, secondo i seguenti parametri di valutazione: qualità del progetto di valorizzazione dell'area demaniale, sistemazione complessiva dell'area, offerte integrate e collaborazione con altre realtà locali, organizzazione della sicurezza, organizzazione del servizio di salvataggio in prossimità dell'area concessionata con torretta di avvistamento attrezzata e assistente ai bagnanti brevettato,

disponibilità di mezzo nautico per il recupero e il soccorso in mare, organizzazione dei servizi accessori, organizzazione della didattica.

Art. 8 Aree vincolate

Comprendono tutte quelle aree della fascia costiera demaniale sottoposte a vincoli di natura territoriale, e il cui utilizzo, per qualsiasi scopo, è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Ente/Ufficio preposto alla tutela.

In via generale, salvo maggiori e/o ulteriori vincoli rivenienti da leggi e/o strumenti urbanistici sovraordinati, è subordinato a valutazione di impatto ambientale l'utilizzo in concessione delle aree ricadenti nei tratti costieri.

Art. 8.1.1 Aree di rilevante pregio naturalistico ed ambientale

Il PCC definisce le aree da tutelare e valorizzare per il loro pregio naturalistico e ambientale, anche con riferimento a quelle dei sistemi dunali e quelle classificate ad elevata criticità e ad elevata sensibilità per le quali non è ipotizzabile una riqualificazione.

Tali aree sono riservate alla conservazione dell'habitat originario residuo, o in corso di ripristino, della spiaggia, con finalità di osservazione scientifica e didattica e di diversificazione dell'attuale paesaggio costiero.

Gli interventi di salvaguardia e di valorizzazione ambientale, da definire nel PCC, devono assecondare la ricostruzione delle peculiari caratteristiche naturali, quali i cordoni dunali e la vegetazione litoranea, e proporre forme di gestione territoriale anche affidate a cooperative o associazioni con comprovata esperienza nel settore.

In tali aree è assolutamente vietato ogni intervento edilizio.

Art. 9 Criticità all'erosione e sensibilità ambientale

Il presente PCC, tenendo conto della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa così come definite nel PRC, ha provveduto alla nuova classificazione del tratto di costa competente.

E' evitato il rilascio di concessioni demaniali nelle zone caratterizzate da criticità elevata, nelle zone caratterizzate da media criticità il rilascio delle concessioni demaniali è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi si siano stabilizzati. Il rilascio delle concessioni demaniali è consentito nelle zone caratterizzate da bassa criticità.

Art. 9.1 Livelli di classificazione delle aree costiere

Per una più specifica articolazione normativa di quanto descritto all'art. 9 si individuano i seguenti livelli di classificazione delle aree costiere, dal più elevato (corrispondente al valore 1) al più basso (corrispondente al valore 9):

1. C1.S1 C1. Costa ad elevata criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
2. C1.S2 C1. Costa ad elevata criticità; S2. Costa a media sensibilità ambientale;
3. C1.S3 C1. Costa ad elevata criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
4. C2.S1 C2. Costa a media criticità; S1. Costa ad elevata sensibilità ambientale;
5. C2.S3 C2. Costa a media criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale;
6. C3.S3 C3. Costa a bassa criticità; S3. Costa a bassa sensibilità ambientale.

Art. 9.1.1 Livello C1.S1

Nelle zone classificate C1.S1 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a partire dalla data di approvazione definitiva Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 31 del 29-02-2012 - volume primo del PRC e, comunque, fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero.

Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar- direzione e ai servizi igienico-sanitari, comunque da definirsi attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Art. 9.1.2 Livello C1.S2

Nelle zone classificate C1.S2 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data definitiva di approvazione del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività puntuale e continua di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni

erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi le attrezzature previste devono essere comunque definite attraverso metodologie di verifiche di tipo ambientale.

Art 9.1.3 Livello C1.S3

Nelle zone classificate C1.S3 è vietato il rilascio di nuove concessioni per un periodo di almeno tre anni a datare dalla data di approvazione definitiva del PRC e comunque fino a quando sia stata accertata - attraverso una attività continua e puntuale di monitoraggio - la cessazione dei fenomeni erosivi. Il periodo di tre anni va inteso come arco temporale minimo necessario a verificare o favorire processi naturali di rigenerazione ambientale, durante il quale esercitare l'attività di monitoraggio e verificare l'evoluzione dei fenomeni erosivi. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Decorsi i tre anni, e comunque accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

Art. 9.1.4 Livello C2.S1

Nelle zone classificate C2.S1 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere previste, salvo disponibilità di zone appartenenti - per la stessa classe di criticità - ai livelli più bassi di sensibilità ambientale, in via prioritaria Spiagge Libere con Servizi (SLS) e, in via subordinata, Stabilimenti Balneari (SB). In entrambi i casi i servizi minimi di spiaggia devono essere molto contenuti ed essenzialmente limitati al chiosco bar-direzione e ai servizi igienici.

Art. 9.1.5 Livello C2.S3

Nelle zone classificate C2.S3 il rilascio di nuove concessioni è subordinato all'accertamento che i fenomeni erosivi siano stabilizzati attraverso una attività continua di monitoraggio, la quale deve proseguire durante il periodo concessorio. L'eventuale riattivazione del fenomeno erosivo comporta

la revoca delle concessioni. Al fine di stabilizzare i fenomeni erosivi in corso possono essere messi in atto interventi di recupero e risanamento costiero. Accertata la cessazione dei fenomeni erosivi, possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

Art. 9.1.6 Livello C3.S3

Nelle zone classificate C3.S3 non sono previste particolari restrizioni d'uso se non l'attività di monitoraggio che avvalorati a livello locale la classificazione effettuata su base regionale. Possono essere rilasciate - per la stessa classe di criticità - concessioni demaniali, senza particolari prescrizioni rivenienti dalla classificazione dei diversi livelli di criticità e sensibilità ambientale.

Art. 10 Interventi di recupero e risanamento costiero

Nel PCC sono previsti interventi di recupero e risanamento costiero finalizzati al contenimento e alla riduzione della criticità all'erosione dei litorali sabbiosi e della sensibilità ambientale della costa per:

- la ricostituzione delle spiagge, anche attraverso ripascimenti artificiali;
- la rinaturalizzazione della fascia costiera con interventi di tutela e ricostituzione della duna litoranea;
- la ricarica e il riordino delle opere di difesa esistenti;
- il ripristino di assetti costieri al fine di avere una maggiore naturalità, anche con rimozione di opere di urbanizzazione esistenti.

Al fine di programmare gli interventi di recupero e risanamento costiero, il Comune di Torchiarolo provvederà al monitoraggio locale della costa, con scadenza massima triennale, che si affianca a quello generale di competenza regionale. I dati desunti dall'attività di monitoraggio possono altresì consentire la riclassificazione, laddove se ne presentino le condizioni, dei livelli di criticità all'erosione e di sensibilità ambientale definiti dal PCC. Tutti gli interventi di recupero e risanamento devono essere messi in atto con metodi e tecniche tali da minimizzare l'impatto ambientale, perseguendo - anche nel lungo periodo - l'obiettivo di una generale rinaturalizzazione del sistema costiero e la ricostituzione degli habitat acquatici.

Art. 10.1 Opere di ingegneria costiera - ripascimenti

La progettazione di un'opera marittima deve essere preceduta da studi, indagini e rilievi il cui livello di approfondimento sarà commisurato all'importanza dell'opera ed alla fase di progettazione stessa.

Gli stesi studi devono riguardare:

- la caratterizzazione della spiaggia emersa e di quella sommersa;
- il clima ondoso del paraggio;
- il regime delle correnti costiere.

Al fine di evitare che l'evoluzione dell'area interessata dalle opere marittime da realizzarsi influenzi i tratti di litorale adiacenti, gli studi, le indagini ed i rilievi devono essere estesi all'intera Unità Fisiografica (UF).

Il rilascio di concessioni per eventuali opere marittime per la difesa della costa è subordinato al rilascio dei pareri ed autorizzazioni delle autorità competenti, nonché alle prescritte verifiche di impatto ambientale. Gli interventi suddetti dovranno essere eseguiti previo rilascio dell'atto di concessione dell'ufficio demanio, fatto salvo l'istituto della consegna.

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione possono essere realizzate opere di ripascimento stagionali volti a ripristinare i profili costieri precedenti agli eventi erosivi, ripascimenti protetti, realizzati con l'ausilio di barriera soffolta e opere di difesa.

L'utilizzo delle aree demaniali marittime deve essere compatibile con la salvaguardia della funzionalità dei punti di alimentazione per il ripascimento delle spiagge, con particolare riferimento alla necessità di mantenere l'accessibilità alla costa dei mezzi di trasporto del materiale di ripascimento. Le opere di ingegneria ambientale previste sono riportate all'interno della tavola B6 Interventi di recupero costiero, che rappresentano in ogni modo previsione di massima.

Art. 10.2 Percorsi di accesso al Demanio e di attraversamento degli ambiti dunali

1. I percorsi pedonali e carrabili di accesso al Demanio sono indicati nelle tavole progettuali allegate;
2. Al fine di garantire la massima fruibilità pubblica della zona del Demanio marittimo, il Comune di Torchiarolo, qualora ne ravvisi la necessità, si riserva di acquisire all'uso pubblico gli accessi che risultino di proprietà privata, a istituire servitù prediali sui terreni retrostanti il Demanio Marittimo, nel rispetto dell'art. 1027 del Codice Civile, fatti salvi i suoli su cui sono espletate le attività ricettive;
3. E' ammessa l'apertura di nuovi accessi privati sul demanio marittimo purché limitata al solo transito pedonale, e sempre che eventuali opere accessorie (scale, pianerottoli, ecc..) vengano realizzati all'interno della proprietà privata;
4. I percorsi pedonali di accesso al mare consentono di distribuire l'afflusso al mare dei bagnanti e permettono l'attraversamento degli ambienti naturali della fascia costiera. Essi consentono di

attraversare più comodamente il litorale rendendo più piacevole il percorso stesso fino alla spiaggia, tenuto conto anche dell'accessibilità da garantire ai disabili;

5. I percorsi pedonali in arenile sono di uso pubblico, attuabili mediante progetti esecutivi d'iniziativa pubblica o privata convenzionata. Hanno una larghezza non inferiore a 1,20 metri lineari parallelamente alla battigia, e non inferiore a 0,90 metri lineari perpendicolarmente ad essa. Gli accessi dalla terraferma agli impianti balneari con piattaforme su palafitte hanno una larghezza minima di 1,50 metri lineari e comunque adeguata alla superficie della piattaforma, nella misura totale (nel caso di più accessi) almeno pari a 0,60 metri lineari ogni 100 metri quadrati di superficie.

6. I concessionari di zone di demanio marittimo, sono tenuti a garantire il libero accesso al mare attraverso corridoi utilizzabili anche nel periodo di chiusura della struttura balneare;

7. Al di fuori delle strade e delle vie, che sono espressamente destinate a tale funzione, è vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio o che non sia regolarmente autorizzato.

Art. 11 Norme transitorie per concessioni esistenti

Il presente PCC prevede norme transitorie volte a disciplinare le modalità di adeguamento dello stato dei luoghi antecedente alla pianificazione, come di seguito specificato:

1) sono vietati i rinnovi di concessioni demaniali ricadenti nelle aree di rispetto e/o in abiti territoriali ambientali di notevole pregio;

2) la concessione demaniale identificata al numero 3a della tavola B4 Aree con finalità turistico ricreative assentita con CDM 607 Regione Puglia e intestata al sig. Giuseppe Corigliano, dovrà essere ridefinita entro e non oltre tre anni dall'approvazione del presente Piano e comunque non sarà possibile il suo naturale rinnovo. Per tale struttura è prevista una riduzione del fronte mare secondo le dimensioni riportate nelle tavole grafiche e secondo quanto disposto nell'allegato A. Gli spazi per il posizionamento di ombrelloni e sdraio, nonché di tutte le altre attrezzature previste possono essere reperiti mediante la realizzazione di pedana lignea su palafitte;

3) la concessione demaniale identificata al numero 4a della tavola B4 Aree con finalità turistico ricreative assentita con CDM 11/05e intestata al sig. Messito Olindo, dovrà essere ridefinita entro e non oltre tre anni dall'approvazione del presente Piano e comunque non sarà possibile il suo naturale rinnovo. Per tale struttura è prevista una riduzione del fronte mare e dello spessore su area demaniale secondo le dimensioni riportate nelle tavole grafiche e secondo quanto disposto nell'allegato A. Gli spazi per il posizionamento di ombrelloni e sdraio, nonché di tutte le altre attrezzature previste possono essere reperiti in altre aree deputate.

- 4) la concessione demaniale identificata al numero 15a della tavola B4 Aree con finalità turistico ricreative assentita con CDM 890/2002 Regione Puglia e intestata alla sig.ra Martina Assunta, dovrà essere ridefinita entro e non oltre tre anni dall'approvazione del presente Piano e comunque non sarà possibile il suo naturale rinnovo. Per tale struttura è previsto un aumento dell'area in concessione e una riduzione del fronte mare secondo le dimensioni riportate nelle tavole grafiche e secondo quanto disposto nell'allegato A.
- 5) la concessione demaniale per rimessaggio barca identificata al numero 2c della tavola B3 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione, delle aree di interesse turistico ricreativo e per attività diverse, delle aree da chiedere in consegna, assentita con CDM 318 del 24.10.1988 Regione Puglia e intestata al Club nautico San Gennaro, attualmente in stato di contenzioso per occupazione di aree demaniali, dovrà essere legittimata entro e non oltre mesi 6 dall'approvazione del presente Piano, pena la decadenza di diritti se acquisiti.
- 6) la concessione demaniale per attività di piccola pesca identificata al numero 3c della tavola B3 Individuazione delle aree con divieto assoluto di concessione, delle aree di interesse turistico ricreativo e per attività diverse, delle aree da chiedere in consegna, assentita con CDM 401 del 19.09.2000 Regione Puglia e intestata alla Associazione Pescatori San Gennaro, attualmente in stato di contenzioso e in parte sotto sequestro cautelativo da parte dell'A.G. per occupazione di aree demaniali, dovrà essere legittimata entro e non oltre mesi 6 dall'approvazione del presente Piano, pena la decadenza di diritti se acquisiti. Si prevede una sostanziale riduzione delle aree a terra, la rimozione delle strutture abusivamente realizzate e l'acquisizione di area a mare per la posa in opera di corridoio di lancio e/o di pontili galleggianti. La parte eccedente, non utilizzabile ai fini della pesca dovrà essere considerata area libera per il rilascio di nuova CDM ai fini di attrezzature per approdo con area a mare per corridoio di lancio e/o posizionamento di pontili.
- 7) i lotti concedibili per il posizionamento di stabilimenti balneabili e/o spiagge libere attrezzate individuati ai n° 8a - 9a - 10a - 11a - 12a - 2b e 3b potranno essere assegnati solo al termine dei lavori di consolidamento della Falesia in fase di approvazione definitiva.
- 8) Tutti i manufatti preesistenti di “tipo stabile”, quali opere di difficile rimozione, escluse le sole pertinenze demaniali, in “strutture precarie”, ovvero di facile rimozione, ovvero incamerati nelle pertinenze dello Stato entro e non oltre mesi 6 dall'approvazione del presente Piano, pena la decadenza di diritti se acquisiti.
- 9) Tutte le recinzioni, ancorché regolarmente autorizzate, in quanto considerate pregiudizievoli ai fini dell'accesso al demanio marittimo, anche se non strettamente destinato all'uso turistico - ricreativo dovranno essere rimosse a spese del proprietario e/o esecutore entro e non oltre mesi 6 dall'approvazione del presente Piano, pena intervento diretto dell'A.C con rivalsa delle spese.

10) Tutti gli degli accessi privati alla costa dovranno essere trasformati in pubblici, al fine di garantire la massima fruibilità del demanio marittimo, anche per mezzo dell'esproprio entro e non oltre mesi 6 dall'approvazione del presente Piano, pena intervento diretto dell'A.C con rivalsa delle spese.

11) Tutte le barriere architettoniche, sia pubbliche sia private dovranno essere rimosse entro e non oltre mesi 6 dall'approvazione del presente Piano, pena intervento diretto dell'A.C con rivalsa delle spese.

12) L'adeguamento dei manufatti preesistenti alle prescrizioni del PCC. deve avvenire entro il termine massimo di anni due dalla data di approvazione del PCC, ad eccezione delle singole fattispecie diversamente normate, pena la decadenza di diritti se acquisiti.

13) Tutte le richieste di Concessione Demaniale pervenute prima dell'adozione del presente Piano sono sottoposte a verifica di congruità entro e non oltre 6 mesi dalla approvazione definitiva del PCC, purchè sia presente il Mod. D1 e tutti gli elaborati previsti dalla normativa di riferimento. Tutte le istanze prive del previsto Mod. D1 e degli elaborati necessari sono da ritenersi nulle e quindi senza avanzamento di nessuna pretesa.

Art. 11.1 Valenza turistica

Il PCC provvede all'accertamento dei requisiti relativi all'alta e normale valenza turistica, ai fini della determinazione degli oneri concessori, secondo i seguenti elementi:

1. caratteristiche fisiche, ambientali e paesaggistiche;
2. sviluppo turistico esistente;
3. stato di balneabilità delle acque;
4. ubicazione e accessibilità degli esercizi e servizi di spiaggia;
5. valore attuale assunto dal parametro di concedibilità.

Art. 12.1 Uso delle Spiagge

1. Sulle spiagge e nelle acque del litorale marittimo del Comune di Torchiarolo, durante tutto l'anno è vietato:

- a.** campeggiare e pernottare con tende, roulotte, camper ed altre attrezzature o installazioni impiegate a tale scopo;
- b.** transitare e sostare con autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori e veicoli in genere, eccettuati quelli di soccorso, quelli adoperati per la pulizia e la sistemazione della spiaggia e quelli utilizzati per il rimessaggio di imbarcazioni nell'ambito delle aree in concessione, per i tempi strettamente necessari alle relative operazioni e per quelli eventualmente autorizzati dalla

autorità comunale e finalizzati alla gestione dello stabilimento balneare; effettuare riparazioni di apparati-motore o lavori di manutenzione alle imbarcazioni ed ai natanti, al di fuori delle zone consentite;

- c.** depositare, distendere e tinteggiare reti da pesca o similari al di fuori delle aree all'uopo destinate, salvo specifica autorizzazione;
- d.** accendere fuochi, gettare a mare o lasciare nelle cabine e sull'arenile rifiuti di qualsiasi genere.
- e.** stazionare barche e natanti in genere sull'arenile prospiciente abitazioni e al di fuori dalle aree di alaggio.

2. Negli stessi ambiti di cui al comma uno, durante la stagione balneare è vietato:

- a.** condurre cani o altri animali, anche se provvisti di museruola e guinzaglio, ivi compresi quelli utilizzati da fotografi o cineoperatori, fatta eccezione per i cani-guida per i non vedenti ed i cani in possesso di brevetto per il soccorso in acqua riconosciuti dall'E.N.C.I. (Ente Nazionale Cinofilia Italiana). Sia i cani guida che quelli da soccorso, durante la permanenza in spiaggia, devono essere tenuti al guinzaglio e indossare l'apposita imbracatura, essere coperti da idonea assicurazione per danni a terzi ed essere in regola con le vaccinazioni previste dalla vigente normativa. I loro conduttori o accompagnatori devono avere al seguito idoneo sistema per la raccolta degli escrementi che, in nessun caso, devono essere lasciati sulla spiaggia. I conduttori dei cani per il soccorso in acqua devono farsi riconoscere indossando una maglietta distintiva del servizio di salvataggio;
- b.** praticare qualsiasi tipo di gioco che possa costituire pericolo per l'incolumità delle persone, recare turbativa alla pubblica quiete e documento all'igiene dei luoghi, fatta salva la possibilità di praticare i giochi all'interno di spazi appositamente attrezzati, all'uopo autorizzati dall'autorità competente. Possono essere organizzate feste, animazioni ed altre forme di intrattenimento, all'interno delle aree oggetto di concessione demaniale marittima, senza installare strutture non previste nell'atto di concessione, anche se provvisorie, e fermi restando le autorizzazioni, i nulla-osta e gli altri provvedimenti previsti dalle normative riferite al tipo di manifestazione che si intende effettuare, di cui il concessionario è tenuto comunque a munirsi;
- c.** tenere alto il volume degli apparecchi di diffusione sonora nonché fare uso nella fascia oraria compresa fra le ore 13,00 e le ore 16,00 eccettuati gli avvisi di pubblica utilità diramati per via interfonica mediante altoparlanti e fatte salve le eventuali diverse prescrizioni dettate da altre autorità;
- d.** tirare a secco, varare o stazionare barche e natanti in genere al di fuori delle aree destinate all'alaggio o alle operazioni di assistenza e salvataggio dei bagnanti;

- e. effettuare le operazioni di pulizia delle spiagge con mezzi meccanici dalle ore 9,30 alle ore 19,30 allo scopo di evitare che questi costituiscano pericolo od intralcio per i bagnanti, salvo condizioni metereologiche avverse in conseguenza delle quali lo stabilimento risulti scarsamente frequentato;
- f. esercitare commercio in forma itinerante, effettuare pubblicità promozionale, sia sulle spiagge che nello specchio d'acqua riservato ai bagnanti, senza la prescritta autorizzazione comunale. Rimane vietata, in forma assoluta, la pubblicità svolta con lancio di volantini o quant'altro a mezzo aerei.
- g. lasciare nei tratti di spiaggia libera, oltre il tramonto del sole, tende, ombrelloni e attrezzature da spiaggia, quali lettini, sdraio o sedie;
- h. spostare, occultare e danneggiare segnali fissi o galleggianti, quali cartelli, boe e gavitelli, posti a tutela della pubblica incolumità;
- i. tuffarsi dalle scogliere o da altri luoghi espressamente dichiarati non idonei a tale scopo ed opportunamente tabellati;
- j. dalla chiusura dello stabilimento e sino alle ore 6 antimeridiane, utilizzare le attrezzature balneari, quali sdraio, lettini e ombrelloni.

Art. 12.2 Norme per gli stabilimenti Balneari

1. I titolari degli stabilimenti balneari, durante il periodo di apertura al pubblico, devono:
 - a. esporre in modo ben visibile al pubblico, per tutta la durata della stagione balneare: copia del regolamento che disciplina l'utilizzazione delle spiagge, la tabella contenente l'orario di apertura dello stabilimento, le tabelle delle tariffe applicate per i servizi resi;
 - b. esporre in modo ben visibile al pubblico un quadro illustrativo degli interventi da attuarsi in caso di pronto soccorso alle persone in pericolo nonché sui pericoli derivanti dall'immersione in acqua a breve distanza dai posti e sulla pericolosità della balneazione in prossimità delle eventuali scogliere;
 - c. curare il decoro e la pulizia dello stabilimento, dell'arenile e dello specchio acqueo immediatamente prospiciente da esso. A tale scopo i materiali di risulta devono essere sistemati in appositi contenitori chiusi in attesa dell'asporto da parte degli operatori della azienda preposta ed i rifiuti solidi devono essere gettati nei cassonetti predisposti dalla Azienda concessionaria. La raccolta dovrà avvenire negli orari e con le modalità fissate dalla medesima Azienda;

- d.** consentire a tutti ed in qualsiasi momento il libero accesso al mare ed alla fascia di libero transito di 5 metri dalla linea di battigia, realizzando corridoi liberi da qualsiasi ingombro di larghezza mai inferiore a 1,5 metri;
 - e.** installare sull'arenile un numero di ombrelloni tale da non intralciare lo spostamento dei bagnanti.
 - f.** liberare, al termine della stagione balneare, l'area scoperta destinata alla posa degli ombrelloni dagli eventuali sostegni posizionati per il loro fissaggio e dalle altre attrezzature similari.
- 2.** Salvo specifica deroga rilasciata dal Comune su motivata richiesta, nelle aree in concessione durante la stagione balneare si devono sospendere i lavori edilizi. I concessionari, durante il periodo di apertura al pubblico possono inoltre:
- a.** previa autorizzazione dell'autorità concedente, attrezzare all'interno delle aree oggetto di concessione spazi per il gioco, come beach-volley, beach-basket, campo bocce, calcetto, campi attrezzati per ginnastica, tappeto elastico, altalene, scivoli, giostrine e simili.
 - b.** ospitare nel tratto di arenile in concessione natanti a remi o a pedali destinati allo svago dei bagnanti, canoe, pattini, sandolini, mosconi e simili, nonché tavole a vela e piccole imbarcazioni a vela con superficie velica non superiore a mq 4, in apposite aree interne allo stabilimento, nel pieno rispetto delle norme di attuazione del piano di spiaggia o, in loro assenza, delle disposizioni impartite dal comune sentita l'Autorità Marittima, atte a garantire l'incolumità dei bagnanti. Nelle aree di cui alla presente lettera possono essere svolte le seguenti attività: corsi di nuoto, corsi di surf, corsi di vela, corsi di sci nautico, corsi di canoa ecc.
- 3.** Negli stabilimenti balneari devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:
- a.** nelle docce non dotate di idoneo sistema di scarico è vietato l'uso di shampoo o di saponi;
 - b.** i servizi igienici per disabili di cui alla legge n. 104/1992 devono essere dotati di apposita segnaletica arancione riportante il previsto simbolo internazionale in modo ben visibile, per facilitare la loro individuazione.

Art. 13.1 Sanzioni

E' fatto obbligo a chiunque di osservare le disposizioni del presente Regolamento. Ai contravventori, salvo che il fatto non costituisca reato, sono irrogate le sanzioni amministrative previste dagli articoli 1161, 1164 e 1174 del codice della navigazione. Le sanzioni amministrative di cui al comma 1 sono irrogate dal Comune secondo le disposizioni di Legge.

Art. 13.2 Funzioni di vigilanza e controllo

Le funzioni di vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo date in concessione per le finalità turistico ricreativo, sono esercitate dall'Amministrazione Comunale tramite il Comando di P.U., fermo restando le competenze in materia di controllo disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo Regolamento di esecuzione.

ALLEGATO A CONCESSIONI A CARATTERE TURISTICO RICREATIVO

	Concessione	numero	numero concessione esistente	Periodo di validità - inizio	Periodo di validità - fine	Tipologia di concessione	Descrizione	Disciplina	Località	Dati catastali		Superficie (mq)	Linea di costa (ml)	Superficie (mq)	Linea di costa (ml)
				inizio	scadenza					Foglio	Particella				
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME A CARATTERE TURISTICO - RICREATIVI															
1	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Torre San Gennaro	29	1/parte S.I.D			3187	73
2	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Torre San Gennaro	29	1/parte S.I.D			5112	95
3	ex Altamedia s.r.l.	01/08 del registro delle concessioni in data 15/01/2008	76 del 19/06/2007			stabilimenti balneari	stabilimento balneare: mq 59,72 per manufatti di faciel rimozione, quali bar, blocco infermeria, spogliatoio disabili, bagn disabili, bagno uomini-donne e mq 2340,28 per camminamenti, pedane, area per ombrelloni e sdraio	concessione demaniale marittima	Torre San Gennaro	29	1/parte S.I.D	2400	80	3684	80
4	Giuseppe Corigliano	03/07 del registro delle concessioni in data 28.11.2007	607 Regione Puglia	01.01.2008	31.12.2013	stabilimenti balneari	complesso balneare con bar e servizi annessi mq 102,99 e zona scoperta asservita mq 485,01 da adibire alla posa di ombrelloni, lettini, sedie, materassini ed eventuali pedalo e canoe. Stabilimento sottoposto a revisione di superficie e linea di costa per sopraggiunto vincolo idrogeologico	concessione demaniale marittima	Torre San Gennaro	29	432 - 1308	588	45	588	31
5	Messito Olindo	27/08 del registro in data 26.05.2008	11/05	01.01.2008	31.12.2011	esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio	area demaniale marittima di cui 226,00 mq per posa ombrelloni e sdraio e mq 157,00 per posa tavoli e sedie su pedana in legno da adibire a somministrazione di alimenti e bevande; in ampliamento alla concessione demaniale marittima n.11/04 di mq 145,00 allo scopo di mantenere un chiosco bar di mq 21,00 e un'area per la posa di tavolini di mq 124,00. Stabilimento sottoposto a revisione di superficie e linea di costa per sopraggiunto vincolo idrogeologico	concessione demaniale marittima attiva oggetto di modifica a seguito di approvazione del PCC (eliminazione tratto di spiaggia per posa di ombrelloni)	Torre San Gennaro	29	1350 - 468	528	30	147	0
6	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Presepe	5	8			2200	100
7	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Torre San Gennaro	5	8			1200	100
8	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Loc. Presepe	5	8			1587	100
9	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Loc. Presepe	5	8			726	61

10	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Loc. Cipolla	5	1699 - 1786			1828	100
11	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Loc. Cipolla	5	1699 - 1785			1694	100
12	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Loc. Cipolla	5	1699			1096	100
13	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Lendinuso	7	22 - 413			3712	91
14	Nuovo Lotto concedibile					Stabilimento Balneare con servizi annessi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio		concessione demaniale marittima da rilasciare	Lendinuso	7	22 - 414			1861	72
15	Martina Assunta	04/07 del registro delle concessioni in data 30.12.2007	890/2002 Regione Puglia	01.05.2008	30.09.2013	stabilimenti balneari	complesso balneare con ombrelloni, sedie a sdraio, pedalò e n. 5 manufatti di facile rimozione da adibire a spogliatoi e una zona scoperta asservita	concessione demaniale marittima	Lendinuso	7	540-1-2-3- 414	2336	80	2900	73
SOMANO											5852	235	31522	1176	
SPIAGGIE LIBERE ATTREZZATE											STATO DI FATTO		STATO DI PROGETTO		
1	Nuovo Lotto concedibile					Spiaggia libera con servizi		concessione demaniale marittima da rilasciare	Presepe	5	8			1376	100
2	Nuovo Lotto concedibile					Spiaggia libera con servizi		concessione demaniale marittima da rilasciare	Cipolla	6	28			1150	100
3	Nuovo Lotto concedibile					Spiaggia libera con servizi		concessione demaniale marittima da rilasciare	Cipolla	6	28			846	96
4	Nuovo Lotto concedibile					Spiaggia libera con servizi		concessione demaniale marittima da rilasciare	Lendinuso	7	22			1587	100
5	Nuovo Lotto concedibile					Spiaggia libera con servizi		concessione demaniale marittima da rilasciare	Lendinuso	7	22			1580	100
SOMANO											0	0	6539	496	

ALLEGATO B CONCESSIONI CON FINALITA' DIVERSE

	Concessione	numero	numero concessione esistente	Periodo di validità - inizio	Periodo di validità - fine	Tipologia di concessione	Descrizione	Disciplina	Località	Dati catastali		Superficie (mq)	Linea di costa (ml)	Superficie (mq)	Linea di costa (ml)
				inizio	scadenza					Foglio	Particella				
CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME												STATO DI FATTO		STATO DI PROGETTO	
1	Nuovo Lotto concedibile					Aree per la pratica di sport acquatici senza supporto di attrezzature ricreative	Attività per sport acquatici	concessione demaniale marittima da rilasciare	Torre San Gennaro	29	1/parte S.I.D			3190	25
2	Club nautico San Gennaro	318 del 24.10.1988		1988		area destinata al parcheggio e custodia dei natanti di diporto	area occupata abusivamente con contenzioso in corso. Contenzioso per proprietà. Obbligo di definizione entro mesi 6	concessione demaniale marittima	Torre San Gennaro	29	1299, 1313	3316,7	100	3316,7	100
3	Greco Brunolo e Giovanni	42 del registro delle concessioni 30.06.2008		2008	2015	deposito attrezzi per la pesca con annessa area scoperta		concessione demaniale marittima	Torre San Gennaro	30	1299	171	0	171	0
4a	Associazione Pescatori San Gennaro	401 del 19.09.2000		01.01.1999	31.12.2002		area apriamente occupata abusivamente con contenzioso in corso. Sequestro cautelativo A.G. Obbligo di definizione entro mesi 6 con riduzione delle superfici	concessione demaniale marittima	Torre San Gennaro	29	1	471 oltre area occupata abusivamanete	45	471	45
4b	Nuovo Lotto concedibile						area da destinare al varo e alloggio natanti, realizzaione di pontili, attrezzature fisse	concessione demaniale marittima da rilasciare		29	1			823	62
5	Nuovo Lotto concedibile					Aree per la pratica di sport acquatici senza supporto di attrezzature ricreative	Attività per sport acquatici	concessione demaniale marittima da rilasciare	Torre San Gennaro	6	28			513	40
6	Lendinuso 2000	03/08 del registro delle concessioni in data 26/05/2008	01 del 08/06/2007	01.05.2008	31.10.2014	cantieristica navale e deposito imbarcazioni	ricovero, varo e alloggio di imbarcazioni da diporto: 900 mq per scalo e rampa di lancio, 1157 mq per parcheggio per carrelli e barche per diporto nautico	concessione demaniale marittima	Lendinuso	6	39001, 70	2057	32	2057	32
SOMANO												3889,7	177	7351,7	279